

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Attuale contesto del mercato editoriale e finalità del decreto legislativo

La persistenza della congiuntura economica avversa che ha caratterizzato il nostro Paese negli ultimi anni, da un lato, e la rapida trasformazione del mercato dei media, dall'altro, hanno portato l'intero sistema editoriale italiano a una crisi profonda, che deve essere affrontata con azioni di sistema.

I dati più recenti relativi all'editoria quotidiana e periodica lo testimoniano chiaramente. La riduzione costante delle copie vendute (pari al 22% nell'ultimo quinquennio) e la caduta degli investimenti pubblicitari (-26,1% per i quotidiani e -22,3% per i periodici nel primo trimestre 2013) sono i fattori principali che hanno determinato il generale peggioramento dei risultati di bilancio delle imprese editrici.

Queste tendenze si innestano in un contesto nazionale cronicamente affetto dalla scarsa propensione alla lettura ed all'acquisto di giornali cartacei (vedi "Il Rapporto sulla promozione della lettura in Italia 2013" promosso dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri), ma ciò nondimeno caratterizzato da un'elevata domanda di informazione, attestata dal crescente interesse per le edizioni on line dei giornali.

A testimoniare questo interesse è la crescita del volume di vendite dell'editoria on-line, che incide in misura ancora oggettivamente ridotta sui ricavi delle imprese editoriali. I ricavi, infatti, sono ancora prevalentemente alimentati dalle vendite della carta stampata, settore che però richiede investimenti pesanti e costi di funzionamento molto elevati.

L'opportunità costituita dall'evoluzione tecnologica e dall'avanzata del digitale in ogni caso non può non essere colta dalle imprese editoriali, dato che la maggior parte degli utenti e la quasi totalità dei giovani si sta indirizzando verso diversi modi di accesso e fruizione delle notizie, anche paralleli (si pensi ai social network).

A questa situazione di crisi conclamata del sistema editoriale e del suo mercato, e di contemporanea evoluzione dei modi di fruizione dei contenuti editoriali, ha corrisposto negli ultimi anni una costante contrazione delle risorse pubbliche destinate alle politiche per l'editoria, per effetto dei ripetuti tagli di bilancio imposti dalle esigenze di risanamento dei conti pubblici. Ne è risultato un quadro segnato dall'incertezza delle risorse disponibili, elemento, questo, che non ha certamente



favorito iniziative ed investimenti da parte degli operatori, particolarmente di quelli più fortemente dipendenti dal sostegno pubblico.

Per le motivazioni sopra indicate, si impone oggi un intervento normativo più articolato e complessivo che affronti più in profondità il versante del sostegno diretto, cioè del sostegno alla piccola editoria, meno strutturata industrialmente ma più presente nelle realtà territoriali locali, con testate che costituiscono spesso la voce alternativa rispetto a quella dei giornali nazionali, e che sono quindi concreta espressione di quel pluralismo dell'informazione che trova esplicita tutela nella Costituzione.

Sino a questo momento, il contributo pubblico diretto è stato generalmente toccato da interventi di "manutenzione", pur importanti e rivelatisi efficaci nel garantire maggior rigore nella distribuzione delle risorse destinate annualmente a questa finalità, che non hanno tuttavia inciso nell'impostazione di fondo del sistema.

Un sostegno coerente ed integrato dell'intero settore non può che passare per una ridefinizione del perimetro e delle regole della contribuzione diretta.

La necessità di riformare il sistema della contribuzione diretta nasce sia dalle considerazioni appena svolte sulla opportunità di rendere più coerente ed efficace il sistema del sostegno pubblico al settore editoriale nel suo complesso, sia dalla constatazione dell'attuale funzionamento della contribuzione diretta, basato su un coacervo di disposizioni sedimentate in oltre un trentennio, con interventi spesso episodici e disorganici, che hanno in qualche misura snaturato questo tipo di misura rispetto alla configurazione ed alle finalità originarie.

Il presente provvedimento si pone quindi l'obiettivo di ridefinire, in un quadro di regole coerente e semplificato, la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici attraverso la previsione di misure orientate a favorire la pluralità e l'indipendenza dell'informazione, l'innovazione dell'offerta informativa, in particolare nel campo digitale, il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali e alla loro capacità di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo.

2. Iter formativo del provvedimento

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto tenendo conto delle proposte e dei contributi fatti pervenire al Dipartimento dalle singole associazioni rappresentative dei soggetti interessati al fine di acquisire ogni elemento utile all'elaborazione della proposta di riforma. I contributi inviati sono stati poi esaminati



e valutati comparativamente così da avere un quadro quanto più possibile completo delle esigenze rappresentate dagli operatori del settore.

Inoltre si sono tenuti incontri con i rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nella comunicazione essendo previsto il coinvolgimento di questo Organismo nel procedimento istruttorio finalizzato all'erogazione dei contributi.

Nella redazione della proposta legislativa in esame è stata poi preziosa l'esperienza maturata dall'Ufficio del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria preposto nel corso degli anni all'istruttoria relativa alle domande di contributo presentate dalle imprese editrici; dall'applicazione delle diverse disposizioni legislative che si sono succedute nella disciplina della materia e, in particolare, di quelle contenute nel più recente decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è stato infatti possibile ricavare un bagaglio di esperienza da cui trarre, nell'ambito dei principi e criteri direttivi delineati dalla legge delega, elementi per un miglioramento in termini di ottimizzazione nell'impiego delle risorse pubbliche e di semplificazione amministrativa della normativa vigente.

3. Contenuti dello schema di disegno di legge

Il presente provvedimento si articola in sette capi: il capo I - "Finalità e destinatari dei contributi", capo II - "Requisiti e criteri per il calcolo del contributo a favore delle cooperative giornalistiche, degli enti senza fini di lucro e delle altre imprese editrici di quotidiani e periodici", capo III - "Procedimento di liquidazione dei contributi diretti", capo IV - "Contributo per il sostegno alle testate espressione di minoranze linguistiche", capo V - "Contributo per il sostegno alla stampa italiana diffusa prevalentemente all'estero", capo VI - "Contributo a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori", capo VII - "Abrogazioni ed entrata in vigore".

Tanto sopra premesso, si illustrano in dettaglio le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

CAPO I – FINALITA' E DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Il **capo I** definisce le finalità del presente decreto legislativo ed il suo ambito di applicazione.



L'articolo 1, al comma 1, evidenzia la finalità dello schema di provvedimento in esame, che è quella di ridefinire, coerentemente ai principi e ai criteri direttivi della legge delega 26 ottobre 2016, n. 198, la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici in modo da garantire la trasparenza e l'efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche a sostegno dell'editoria per la piena attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone che i contributi diretti all'editoria spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale viene ripartita, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al quale affluiscono tutte le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica.

Ripetendo poi un principio già previsto dall'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la disposizione in commento prevede che in caso di insufficienza delle risorse stanziare agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

L'articolo 2 individua la platea dei destinatari dei contributi. Coerentemente a quanto prescritto dalla legge delega, si è provveduto ad una parziale ridefinizione dei soggetti ammessi al finanziamento, confermando sostanzialmente le categorie già previste dalla previgente normativa ed in particolare dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, dal decreto - legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, 103, nonché dalle norme in materia di contributi all'editoria a sostegno di categorie speciali.

In particolare possono essere destinatarie dei contributi all'editoria le imprese editrici costituite nella forma di: a) cooperative giornalistiche che editino quotidiani e periodici; b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da tali enti; d) imprese editrici che editino quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche; e) imprese editrici, enti ed associazioni che editino periodici per non vedenti e ipovedenti; f) associazioni dei consumatori che editino periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte



nell'elenco istituito dall'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
g) imprese editrici di quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera a), vale a dire le cooperative giornalistiche, essi trovano una specifica disciplina al successivo articolo 4, nel quale sono contenute in un'unica norma le disposizioni che si sono succedute negli anni e che hanno fortemente tipizzato l'istituto delle cooperative giornalistiche conferendo ad esse uno statuto parzialmente diverso rispetto a quanto prescritto dal codice civile per le società cooperative.

Conformemente ai criteri e ai principi direttivi della legge delega, la norma in commento riconosce ai soggetti di cui alla lettera b), vale a dire alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro di richiedere i contributi pubblici per un periodo massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 198 del 2016, tempo valutato dal legislatore come congruo perché queste possano procedere all'adeguamento formale previsto dalle nuove prescrizioni legislative e cioè alla costituzione sotto forma di cooperativa ovvero di impresa con capitale interamente detenuto da enti non profit.

Una particolare riflessione merita il riconoscimento dei contributi ai soggetti di cui al punto sub c), vale a dire enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da tali enti. Il principio della sostanziale neutralità delle forme giuridiche rispetto ai contenuti economici consente agli enti no-profit, nonostante il fine altruistico che li connota, di svolgere in via prevalente od esclusiva un'attività commerciale lucrativa, la quale o realizza i fini stessi in via diretta o permette di perseguirli con la destinazione degli utili, salvo l'applicazione ad essi della disciplina propria dell'attività imprenditoriale concretamente realizzata. Pertanto, gli enti non profit, nonostante la finalità non lucrativa che li contraddistingue, possono accedere ai finanziamenti pubblici, qualora soddisfino il requisito funzionale prescritto dall'articolo 2, comma 2, lett. a), della legge delega e cioè scelgano di svolgere, in ambito commerciale, unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale; l'accesso ai contributi implica l'assoggettamento degli stessi alle previsioni del presente provvedimento e ai relativi adempimenti procedurali.

Per quanto riguarda le altre categorie di soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g), esse sono destinatarie di contributi con carattere di specificità in relazione alla particolare



tutela sottesa al finanziamento del prodotto editoriale (tutela delle minoranze linguistiche, editoria speciale periodica per non vedenti, tutela dei consumatori, stampa italiana diffusa all'estero).

L'articolo 2, in ultimo - in conformità al principio della delega che prevede l'applicazione di regole per l'erogazione dei contributi diretti quanto più possibile omogenee - stabilisce che le imprese editrici possano richiedere il contributo per una sola testata, estendendo il disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250 a tutte le categorie dei beneficiari, fatta eccezione per le imprese editrici ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti in ragione della specificità di tali utenti.

L'articolo 3 individua i soggetti non ammessi al contributo. Al riguardo la legge delega è puntuale nell'escludere dal contributo tutte le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali; l'ampia previsione comprende sia la stampa che l'emittenza radiotelevisiva; sono poi escluse, sempre in conformità alla delega, le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati; tali categorie sono state quindi riportate nella disposizione in commento, al comma 1, lettere a) e c). Per quanto riguarda l'altra categoria di soggetti non ammessa al contributo - imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico - la delega è meno esplicita e necessitava di essere ulteriormente definita per evitare l'insorgere di possibili problemi in sede applicativa con il rischio di escludere dal finanziamento prodotti editoriali che, seppur tematici, avessero comunque una valenza di ordine generale. Nello schema di decreto si è pertanto precisato, al comma 1, lett. b), che non possono beneficiare del contributo le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico i cui contenuti siano rivolti in modo prevalente agli operatori dei rispettivi settori di riferimento.

CAPO II - REQUISITI E CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE COOPERATIVE GIORNALISTICHE, DEGLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E DELLE ALTRE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Il **capo II** disciplina i requisiti di ammissione e i criteri per il calcolo dei contributi all'editoria a favore delle categorie di soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2.



Con riferimento alla categoria di soggetti di cui alla lettera a), l'**articolo 4** riunisce in un'unica norma le disposizioni che si sono succedute negli anni e che hanno fortemente tipizzato l'istituto delle cooperative giornalistiche conferendo ad esse uno statuto parzialmente diverso rispetto a quanto prescritto dal codice civile per le società cooperative.

Al comma 1, attesa la specialità del regime giuridico delle cooperative giornalistiche, è stata inserita una disposizione *ad hoc* che contiene la definizione delle stesse e ne circoscrive l'ambito di applicazione; in particolare, appartengono alla *species* delle cooperative giornalistiche le società cooperative, composte esclusivamente da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'albo di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Nella disposizione in commento è stato ribadito l'impianto normativo previgente - che prevede l'associazione di almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico con la clausola di esclusiva con le cooperative medesime e l'assunzione della maggioranza dei soci con contratto di lavoro a tempo indeterminato - in quanto esso, alla luce della passata esperienza, si è sostanzialmente rivelato efficace nel garantire l'effettiva partecipazione dei soci all'attività editoriale e dei dipendenti all'attività sociale.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. a) della legge delega, sono state poi introdotte regole in ordine alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio e alla compagine societaria. In particolare è stato previsto che lo statuto debba espressamente sancire il divieto per ciascun socio di possedere più di un terzo del capitale sociale, per le cooperative composte fino ad otto soci, e più di un quinto, per le altre cooperative nonché la possibilità per ciascun socio di esprimere un solo voto indipendentemente dal valore della quota di cui è titolare e dal ruolo svolto all'interno della cooperativa; inoltre è stato ribadito il divieto di voto plurimo nei casi previsti dal codice civile e il divieto di avere partecipazioni sociali in altre cooperative editrici che abbiano chiesto l'ammissione al contributo, con conseguente decadenza dalla possibilità di accedere al contributo da parte delle cooperative in caso di violazione di tale disposizione.

Per quanto riguarda la compagine societaria, il comma 2 stabilisce che le cooperative possano prevedere la partecipazione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59. Tale scelta è



stata ritenuta la più equilibrata a contemperare, da un lato, l'esigenza rappresentata dalle associazioni di categoria di consentire forme di finanziamento esterno che possono rivelarsi utili anche a garantire la sopravvivenza della cooperativa, dall'altro, la necessità di non alterare gli equilibri propri della società cooperativa e di non modificarne la natura. Ad ulteriore garanzia di ciò, è stato previsto che il socio che rappresenta il fondo mutualistico possa esprimere un solo voto, con espresso divieto del voto plurimo e che, nel caso in cui nella compagine sociale siano presenti più fondi, la quota del capitale sociale risultante dal complesso delle loro partecipazioni non possa comunque superare i limiti stabiliti al comma 3, lettera d), punto 3), vale a dire un terzo del capitale sociale, per le cooperative composte fino ad otto soci, e più di un quinto, per le altre cooperative.

L'articolo 5 individua i requisiti che le imprese editrici devono possedere per poter accedere ai contributi pubblici. La disposizione in esame, al comma 1, chiarisce, in linea con la previsione della legge delega, che la norma si applica alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto che, in ambito commerciale, esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale.

Conformemente ai principi e criteri direttivi della legge delega, si è proceduto, da un lato, ad uniformare, per quanto possibile, i requisiti previsti dalla disciplina previgente alle diverse categorie di beneficiari; dall'altro ad una parziale revisione degli stessi nell'ottica di un'apertura dell'accesso al finanziamento anche a nuovi soggetti e, infine, a disciplinare i nuovi requisiti indicati dalla legge delega.

In particolare:

- è stata ridotta da cinque a due anni l'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata necessarie per richiedere il contributo, precisando che i due anni devono essere maturati entro l'annualità per la quale la domanda di contributo è presentata (art. 2, comma 2, lett. d), punto 1 della legge n. 198 del 2016);
- è stato previsto come requisito di accesso l'obbligo da parte delle imprese editrici richiedenti il contributo della regolarità degli adempimenti contrattuali derivanti dalle rispettive tipologie di contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, da esse applicate (art. 2, comma 2, lett. d), punto 2 della legge n. 198 del 2016);
- è stato introdotto l'obbligo dell'edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, in parallelo con l'edizione su carta o in via esclusiva al fine di incentivare il settore dell'editoria al



passaggio al digitale e a compiere investimenti in tale direzione (art. 2, comma 2, lett. d), punto 3 della legge n. 198 del 2016);

- è stato confermato il requisito del numero minimo dei dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da impiegare nell'intero anno di riferimento del contributo, distinguendo tra quotidiani, per i quali sono richiesti almeno 5 dipendenti di cui 3 giornalisti, e periodici, per i quali sono richiesti almeno 3 dipendenti di cui 2 giornalisti. Tale requisito, previsto dalla precedente normativa (vedi, da ultimo, articolo 1, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2012), benché non espressamente indicato tra i criteri direttivi della delega, è stato mantenuto ed esteso anche all'edizione solo in formato digitale, da un lato, a garanzia della professionalità e qualità dell'offerta informativa che si intende sostenere con il finanziamento pubblico, dall'altro, al fine di evitare l'eccessivo ampliamento della platea dei beneficiari del contributo in relazione all'ammontare delle risorse ad oggi disponibili per il settore;

- è stato confermato, per l'edizione su carta, il requisito del rapporto percentuale minimo tra le copie vendute e le copie distribuite, differenziando tra testate locali, per le quali è richiesta la misura di almeno il 30 per cento delle copie vendute su quelle distribuite, e testate nazionali, per le quali la misura delle vendite richiesta è pari al 20 per cento. Tale requisito - introdotto dal D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 e ribadito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2012, seppur con percentuali minime più alte - è stato inserito nella legge delega con riferimento ai criteri di calcolo del contributo; nonostante la sua collocazione, tuttavia, esso non può che essere considerato un requisito per l'ammissione al contributo, sia in considerazione della sua formulazione (graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, "comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite.....") sia per il fatto che tale era la sua configurazione nella precedente normativa. Ai fini del requisito, è stato previsto che sono da considerarsi testate nazionali quelle distribuite in almeno cinque regioni con un percentuale di vendita in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della distribuzione totale; tale criterio risulta essere più selettivo ed improntato ad un'effettiva presenza del prodotto editoriale rispetto al criterio previgente contenuto nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2012 che considerava testate nazionali quelle distribuite in sole tre regioni con una requisito di percentuale minimo legato alla distribuzione anziché alla vendita. A fronte di ciò sono state lievemente ridotte le percentuali minime di venduto/distribuito richieste. Inoltre è stato precisato che, nel caso in cui



l'edizione su carta non soddisfi il requisito – specifico per l'edizione cartacea - della percentuale minima annua di copie vendute su quelle distribuite, il relativo contributo non è riconosciuto e può essere corrisposto solo il contributo per l'edizione digitale secondo i criteri di cui all'articolo 9, purché ricorrano, oltre ai requisiti richiesti ai sensi del presente articolo, quelli di cui all'articolo 7.

Ai fini di un coordinamento delle norme in materia di requisiti, e nello spirito di uniformità e omogeneità contenuto nella delega, al comma 2 sono riprodotti in unico disposto normativo gli altri requisiti per l'accesso al sostegno pubblico diretto, già previsti nella precedente normativa, ma contenuti in disposizioni legislative frammentarie, e ritenuti necessari ai fini dell'ammissione al contributo. In particolare tali requisiti riguardano: l'iscrizione al Registro delle imprese, ove richiesto in base alla normativa vigente, e al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la conformità dell'assetto societario alla normativa vigente, l'assenza di situazioni di collegamento o di controllo con altre imprese editrici ai sensi dell'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, la proprietà della testata per la quale si richiede il contributo, fatte salve le ipotesi di affitto o di cessione d'uso della testata previste dalla normativa vigente, il divieto di distribuzione degli utili nell'anno di riscossione dei contributi e nei dieci anni successivi. Inoltre, in applicazione dei criteri e dei principi direttivi indicati dalla legge n. 198 del 2016, si è stabilito l'obbligo per l'impresa editrice che intenda accedere al finanziamento pubblico di evidenziare nell'edizione della testata il contributo ottenuto e tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti nonché di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna, anche attraverso l'adesione al Codice di autodisciplina pubblicitaria.

Al comma 3 si precisa che, nel caso di mutamenti nella compagine societaria intervenuti a seguito dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il requisito temporale dei due anni cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) non si applica alle imprese e agli enti editori di quotidiani e periodici che hanno percepito il contributo per l'editoria prima che abbiano provveduto ad adeguarsi ai nuovi requisiti stabiliti con il presente decreto.

L'articolo 6, a fini di sistematicità, riproduce la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 63 del 2012 in ordine alla definizione di copie distribuite e vendute e alle tipologie ammesse al contributo, ribadendo l'esclusione dal calcolo del contributo delle copie diffuse e vendute mediante strillonaggio, di



quelle oggetto di vendite in blocco e di quelle per le quali non è individuabile il prezzo di vendita. Per quanto riguarda gli abbonamenti sottoscritti da un unico soggetto per una pluralità di copie, oltre ai limiti e alle condizioni stabiliti dalla stessa disposizione, è stato previsto, al pari di quanto già richiesto per le società di distribuzione esterne, che tra il soggetto che sottoscrive l'abbonamento plurimo e l'impresa editrice richiedente il contributo non debbano sussistere situazioni di controllo e/o collegamento; ciò alla luce di quanto emerso in esito ad alcuni controlli successivi svolti dalla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223.

L'articolo 7 definisce cosa debba intendersi per edizione in formato digitale della testata ai fini del requisito richiesto dal presente provvedimento, sia in termini di modalità per la sua fruizione sia in termini di contenuti informativi e di aggiornamenti.

Il comma 1 dispone che per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentano una lettura dinamica, fruibile, mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotata di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico nonché di funzionalità per l'accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.

Al comma 2, si precisa che, ai fini del possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), i contenuti della testata devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 50 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 50 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane e di venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con un frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche. Viene inoltre chiarito che per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta, che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.

Al comma 3 si introduce una distinzione tra l'edizione esclusivamente in formato digitale e l'edizione digitale in parallelo con l'edizione su carta, avuto riguardo alle modalità di fruizione; si prevede infatti che, in caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a



titolo oneroso, mentre, nel caso di edizioni in parallelo, la fruibilità dell'edizione in formato digitale può essere anche totalmente a titolo gratuito.

Il comma 4 della disposizione in commento indica, infine, ulteriori requisiti e modalità dell'edizione digitale fruibile a titolo oneroso, riproducendo quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 63 del 2013 in materia di editoria digitale.

L'**articolo 8** reca le disposizioni sui criteri di calcolo del contributo e sui limiti al contributo stesso. In linea di continuità con la precedente disciplina, si stabilisce che il contributo comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute.

Per quanto riguarda i costi di produzione ammessi al contributo, sono state mantenute le voci di costo individuate dalla normativa previgente, vale a dire: costo per il personale dipendente, fino ad un importo massimo annuo al lordo azienda di euro 120.000 per ogni giornalista, e di euro 50.000 per ogni poligrafico, pubblicista, web master e altra figura tecnica assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; costi per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione; costo per gli abbonamenti ai notiziari di agenzie di stampa, con la precisazione che non è ammesso al rimborso l'acquisto di servizi editoriali per la predisposizione di pagine del giornale.

Il comma 3 della presente disposizione individua, poi, ai fini del rimborso dei costi per l'edizione su carta, tre scaglioni sulla base del numero crescente di copie vendute. Tale scelta, conforme al criterio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 2, lett. e), punto 1), della legge n. 198 del 2016, risponde all'esigenza che la finalità, sottesa al sostegno pubblico all'editoria, di favorire il pluralismo dell'informazione si coniughi con la circostanza che tale informazione raggiunga effettivamente la collettività per perseguire lo scopo cui essa è preordinata; in tal senso, il dato relativo alle copie vendute rappresenta un indice sintomatico di un'informazione che interessa l'utente e che entra effettivamente a far parte del suo bagaglio conoscitivo. Si è, quindi, voluto valorizzare la diffusione del prodotto editoriale quale desunta dall'indice delle vendite, prevedendo quote per le copie vendute crescenti in proporzione al numero delle copie vendute e, quindi, quote più alte negli scaglioni in cui si collocano le imprese editrici con un maggior numero di vendite (distinguendo, all'interno del primo e del secondo scaglione, tra quotidiani e periodici); nel contempo, al fine di non sfavorire le realtà imprenditoriali più piccole alle quali è *in primis* rivolto il contributo all'editoria, si è previsto, secondo criteri di economia di scala, che le percentuali di rimborso dei costi di produzione della testata crescano,



invece, in modo inversamente proporzionale al numero delle copie vendute, con rimborsi, quindi, maggiori negli scaglioni in cui si collocano le imprese editrici con un minor numero di vendite.

In relazione a ciascuno scaglione, sono stati poi previsti limiti al contributo erogabile per i costi di produzione, distinguendo anche all'interno del primo e del secondo scaglione tra quotidiani e periodici; mentre per la quota relativa alle copie vendute è stato stabilito un unico limite, confermando quello attuale previsto per i quotidiani.

Per quanto riguarda i costi connessi all'edizione in formato digitale della testata, si prevede che possono essere ammessi al rimborso i costi per l'acquisto e l'installazione di hardware, software di base e dell'applicativo; per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva; per la gestione e l'alimentazione della pagine web nonché per l'installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che permettano l'integrazione con sistemi di pagamento digitali.

Per tali costi è stata stabilita una percentuale unica di rimborso, non legata quindi agli scaglioni, di valore superiore alle percentuali di rimborso previste i costi connessi all'edizione su carta e lo stesso criterio è stato adottato per la quota relativa alle copie digitali vendute; ciò in attuazione del principio direttivo contenuto nell'articolo 2, comma 2, lett. e), punto 2) della legge delega che prevede la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso.

Anche per il rimborso dei costi dell'edizione digitale e per la quota relativa alle copie digitali vendute sono stati fissati limiti massimi al contributo erogabile; è stato inoltre previsto che i costi relativi all'edizione su carta e la quota per le copie vendute concorrono con i costi e la quota relativi all'edizione digitale entro limiti stabiliti, secondo quanto già avveniva fino ad oggi.

Sono poi definiti alcuni criteri premiali che rispondono ai criteri direttivi contenuti nell'articolo 2, comma 2, lett. e), punto 3), della legge delega; in particolare si tratta di ulteriori rimborsi o quote aggiuntive di contributo a favore delle imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato figure professionali connesse all'informazione di età inferiore a 35 anni ovvero che attivano percorsi di alternanza scuola-lavoro sulla base di convenzioni con le scuole o azioni di formazione e aggiornamento del personale debitamente documentati. E' poi prevista una riduzione del contributo nel caso in cui l'impresa editrice superi nell'erogazione degli stipendi



al personale, ai collaboratori e agli amministratori il limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; la riduzione è fissata in un importo pari allo stipendio eccedente il predetto limite.

Nell'articolo in esame sono altresì riprodotte alcune disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, relative all'individuazione dei costi ai fini del calcolo del contributo, con particolare riguardo all'ammortamento e alla tracciabilità degli strumenti di pagamento.

Gli ultimi due commi della disposizione in esame, contengono la previsione di limiti finali al contributo complessivamente erogabile. In particolare si prevede, in attuazione a quanto indicato dalla legge delega, che tutte le diverse voci di contributo concorrono entro un limite generale stabilito in termini di incidenza percentuale del contributo complessivamente erogabile sul totale dei ricavi dell'impresa nella misura massima del 50 per cento. Inoltre, al fine di evitare la parcellizzazione e dispersione delle risorse destinate al sostegno all'editoria, viene stabilita una soglia minima di contributo erogabile, pari a cinquemila euro, al di sotto della quale il contributo non è erogato, con la precisazione che le somme che si rendono in tal modo disponibili saranno ripartite proporzionalmente tra gli aventi titolo.

Ai fini di una più immediata ed efficace lettura dei dati contenuti nella disposizione in commento, si allega alla presente Relazione illustrativa un prospetto (allegato 1) che riepiloga le percentuali di rimborso in relazione agli scaglioni e alle diverse voci di costo, nonché le quote per le copie vendute e i limiti fissati al contributo.

L'articolo 9 reca le disposizioni riguardanti i criteri di calcolo del contributo per l'edizione esclusivamente in formato digitale della testata. Al pari del contributo per l'edizione su carta, anche il contributo per l'edizione in formato digitale si compone di una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e di una quota per le copie vendute.

Per quanto riguarda le voci di costo, esse sono quelle indicate all'articolo 8, con la sola eccezione dei costi specificamente connessi alla produzione su carta (vale a dire i costi per l'acquisto della carta, per la stampa e la distribuzione). Al fine di incentivare, in conformità a quanto previsto dalla legge delega, la trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, nonché di consentire alle imprese editrici, in un periodo di medio-lungo termine, di sviluppare la propria capacità di investire ed acquisire posizioni di mercato adeguate all'evoluzione tecnologica del



settore, le voci di costo connesse alla produzione digitale, ivi compresa quella relativa al costo per il personale dipendente (giornalisti, pubblicisti, web master e altre figure tecniche) sono state valorizzate, prevedendo una percentuale di rimborso pari al 75 per cento, purché l'edizione digitale raggiunga un numero di utenti unici mensili non inferiore a 20.000; tale criterio è stato individuato come soglia di accesso al contributo al fine di selezionare i possibili destinatari del contributo per l'edizione esclusivamente in formato digitale. In questo caso, tuttavia, anche a seguito di quanto emerso dalla consultazione delle associazioni delle imprese del settore, si è preferito adottare, come riferimento, un numero minimo di "utenti unici" mensili. Va infatti sottolineato che in questo specifico settore dell'editoria le vendite di copie e di abbonamenti digitali si collocano a livelli molto bassi rispetto ai parametri delle vendite dei giornali cartacei, e pertanto la richiesta di un livello minimo di copie digitali vendute avrebbe rischiato di operare una selezione troppo restrittiva.

Anche la quota di contributo legata alle copie digitali vendute è stata valorizzata, fissando un valore superiore, anche se di poco, a quello stabilito per lo scaglione più alto di vendite delle copie cartacee. Anche per l'edizione in formato esclusivamente digitale sono stati previsti limiti al contributo erogabile, ivi compreso il limite generale previsto dall'articolo 8, comma 12, dell'incidenza percentuale del contributo sui ricavi nella misura massima del 50 per cento.

Il comma 4, nel perseguire la finalità indicata dalla legge delega di sostenere l'ampliamento dello sviluppo occupazionale e dell'offerta informativa multimediale, prevede che il contributo possa essere incrementato con le seguenti voci: rimborso in misura percentuale dell'onere previdenziale sostenuto dall'impresa editrice per l'assunzione, anche con contratti di lavoro a tempo non indeterminato, di giornalisti dedicati alla produzione di contenuti informativi digitali originali; rimborso in misura percentuale dei costi per la gestione di piattaforme e applicativi dedicati all'ampliamento dell'offerta informativa telematica e per l'utilizzo della rete da parte dell'impresa editrice; quote aggiuntive di contributo in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti, accertati con sistemi di rilevazione statistici, secondo scaglioni progressivi in base al numero di utenti.

Anche i dati relativi al calcolo dell'edizione in formato digitale come sopra esposti sono riportati nel prospetto (*allegato 1*), ai fini di una più efficace lettura.

CAPO III - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI



Il **capo III** contiene le disposizioni in materia procedimentale, in attuazione dei principi e criteri dettati dalla legge delega, all'articolo 2, comma 2, lettera g).

Si evidenzia che le disposizioni contenute nel Capo III concernenti il pagamento della rata di anticipo e la documentazione da produrre, sono già operative a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, in virtù della norma contenuta nell'articolo 3 della legge delega recante "Nuove disposizioni per il riordino dei contributi diretti alle imprese editrici" che ne ha anticipato l'entrata in vigore.

L'**articolo 10** definisce termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione al contributo e dei documenti istruttori da produrre a corredo della stessa.

Il comma 1 ribadisce che il termine entro il quale le imprese editrici devono far pervenire, a pena di inammissibilità, al Dipartimento le domande è il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

Innovando rispetto alla disciplina previgente, il comma 2 dispone che, ai fini del pagamento della rata di anticipo previsto al successivo articolo 12, le imprese producano, contestualmente alla domanda, una parte dei documenti istruttori comprovanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al contributo, ed in particolare: assetto societario e prevalenza del numero dei giornalisti dipendenti, in regolare adempimento degli obblighi contrattuali, anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata, etc.; mentre per la produzione della restante documentazione istruttoria (bilancio di esercizio, prospetto analitico dei costi, prospetto delle copie distribuite e vendute, etc.), rimane confermato il termine di presentazione del 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, tenuto conto dell'impossibilità per le imprese editrici di produrre tali documenti alla data di presentazione della domanda.

L'**articolo 11** detta le regole per l'erogazione del contributo, stabilendo che la liquidazione avviene in due rate annuali: la prima, per un importo pari al 50 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo, da versare entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda e, comunque, per un importo non inferiore a 2.500 euro; la seconda, a saldo, da versare entro il termine di conclusione del procedimento fissato dall'articolo 12. La previsione del pagamento dell'anticipo risponde all'esigenza, rappresentata dalle imprese editrici e dalle associazioni di categoria, di poter disporre anticipatamente di una seppur parziale liquidità, utile a fronteggiare il momento di crisi che ormai da tempo attraversa il settore.



La rata di anticipo è erogata previo accertamento della regolare presentazione di tutti i documenti istruttori richiesti contestualmente alla domanda e del possesso dei requisiti in capo all'impresa richiedente il contributo; al momento del pagamento della rata, le imprese editrici devono altresì essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali; inoltre, in conformità alle regole che vigono in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le imprese sono sottoposte alla verifica di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Qualora l'impresa editrice non produca la documentazione indicata all'articolo 10, comma 2, entro il termine del 31 gennaio ovvero in caso di documentazione incompleta, la stessa non può beneficiare della rata di anticipo e il contributo è liquidato in un'unica soluzione entro il termine di conclusione del procedimento ove l'istruttoria abbia dato esito positivo.

Al comma 4 si precisa che le imprese editrici che abbiano presentato per la prima volta domanda di contributo, possono beneficiare del pagamento della rata di anticipo a decorrere dall'annualità successiva a quella in cui percepiscono il primo contributo. Infine si prevede che ove l'impresa che abbia beneficiato dell'anticipo non risulti essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione al contributo, la stessa è tenuta a restituire quanto percepito a titolo di anticipo; in mancanza, l'amministrazione può anche procedere al recupero di tali somme mediante compensazione con eventuali crediti vantati dall'impresa nei confronti dell'amministrazione medesima.

L'articolo 12 stabilisce che il termine di conclusione del procedimento scade il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, termine entro il quale il provvedimento è comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie.

Il termine di conclusione del procedimento è stato anticipato rispetto a quello del 31 marzo previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 63 del 2012 per rispondere al criterio direttivo di una più efficace tempistica nell'erogazione dei contributi e tenuto conto del fatto che non è più previsto come atto endoprocedimentale il parere consultivo, non vincolante ma obbligatorio, della Commissione tecnica consultiva prevista dall'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416 che viene abrogato dall'articolo 33.

L'articolo 13 infine, prevede che l'Amministrazione effettui verifiche a campione finalizzate all'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai contributi, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.



CAPO IV - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE TESTATE ESPRESSIONE DI MINORANZE LINGUISTICHE

Il capo IV disciplina il contributo volto alla tutela e alla diffusione dell'informazione presso le comunità presenti sul territorio italiano espressione di minoranze linguistiche.

L'articolo 14, il solo di cui si compone il presente Capo, prevede, al comma 2, che possono beneficiare di tale contributo le imprese editrici, comunque costituite, che editino quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Il comma 3, confermando la disciplina previgente, stabilisce che a tali imprese editrici si applicano le disposizioni generali, oggi contenute nei Capi II e III del presente decreto, ad eccezione di quelle in materia di requisiti relativi alla forma societaria; inoltre è previsto che alle stesse imprese non si applichi il limite generale al contributo complessivamente erogabile previsto dall'articolo 8, comma 18. Tali deroghe si giustificano in ragione della specificità delle pubblicazioni in lingua e della tutela riservata alle minoranze linguistiche dalla Costituzione

CAPO V - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA STAMPA ITALIANA DIFFUSA PREVALENTEMENTE ALL'ESTERO

Il capo V disciplina il contributo per il sostegno a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici editi in Italia o all'estero e prevalentemente diffusi all'estero. In attuazione di quanto previsto dalla legge delega, sono stati individuati requisiti e regole per l'accesso ai contributi diretti quanto più possibile omogenei ed uniformi alle altre tipologie di imprese destinatarie dei contributi, eliminando, laddove non strettamente necessario, riserve, eccezioni e discipline speciali nonché semplificando e snellendo il procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi.

Per questioni di organicità, i quotidiani all'estero sono stati inseriti insieme ai periodici all'estero nel presente Capo, benché, con riguardo ai requisiti di accesso e al calcolo del contributo, resti sostanzialmente confermato l'attuale impianto che li vede equiparati ai quotidiani nazionali, fatte salve esplicite eccezioni che si rendono



necessarie in ragione dell'impossibilità, in taluni casi, di applicare la normativa nazionale ad imprese che editano in paesi stranieri..

Il capo V si compone di tre sezioni..

Nella **sezione I "Disposizioni generali"**, all'**articolo 15**, sono individuati, i beneficiari del contributo, vale a dire le imprese editrici, comunque costituite, che editano, in Italia o all'estero, quotidiani e periodici diffusi prevalentemente all'estero; al comma viene precisato che per "diffusione prevalente all'estero" si intende una diffusione non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite. Per i quotidiani editi esclusivamente in formato digitale, si prevede che sono considerati prevalentemente diffusi all'estero quelli che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all'estero non inferiore al sessanta per cento del numero totale di utenti mensili.

L'**articolo 16**, dispone, per ragioni di semplificazione dell'istruttoria, che gli importi monetari in valuta straniera sono convertiti in euro al tasso di cambio medio rilevato dalla Banca d'Italia per l'anno cui si riferisce il contributo e che le soglie minime e massime dei contributi non sono soggette a conversione in valuta straniera; inoltre si richiede che i documenti istruttori redatti in lingua straniera siano accompagnati dalla relativa traduzione certificata dal competente ufficio consolare o da un traduttore ufficiale.

La **sezione II "Quotidiani diffusi prevalentemente all'estero"** reca disposizioni in materia di requisiti di accesso, criteri di calcolo, e disposizioni procedurali per l'erogazione dei contributi alle imprese editrici di quotidiani diffusi all'estero.

L'**articolo 17** stabilisce, al comma 1, i requisiti di cui devono essere in possesso le imprese che editano i quotidiani all'estero, precisando che ad esse si applicano i requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo per le altre categorie di soggetti, ad eccezione di quelli relativi all'adempimento degli obblighi contrattuali e alle iscrizioni al Registro delle imprese e al Registro degli Operatori della Comunicazione, per evidenti ragioni di incompatibilità con questa tipologia di beneficiari. Inoltre si richiede che i testi siano scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana.

Il comma 2 definisce, invece, i requisiti per le imprese che editano in Italia i quotidiani diffusi prevalentemente all'estero, disponendo che ad esse si applicano, senza eccezioni, tutti i requisiti previsti dall'articolo 5 del presente provvedimento, in considerazione del fatto che tali imprese risiedono sul territorio nazionale e, quindi, non sussistono motivi per derogare alla disciplina generale.



Il comma 3, infine, stabilisce, per entrambe le fattispecie, il requisito della percentuale minima di copie vendute su quelle distribuite, previsto in via generale per le altre imprese editrici, equiparando a tal fine i quotidiani diffusi all'estero alle testate nazionali, con conseguente applicazione della percentuale minima del 20 per cento nel rapporto tra venduto e distribuito.

L'articolo 18 disciplina i criteri di calcolo del contributo; analogamente a quanto avviene per le imprese editrici nazionali, il contributo si compone di una quota di rimborso dei costi connessi alla produzione della testata (personale, acquisto carta e stampa, distribuzione, abbonamenti ai notiziari di agenzie di stampa, costi connessi alla produzione dell'edizione digitale, etc.) e di una quota per le copie vendute, in relazione ai quali si rinvia ai criteri e ai valori percentuali di rimborso previsti in via generale all'articolo 8 del presente decreto per i quotidiani nazionali. Per la voce di costo relativa al personale dipendente, stante la difficoltà di definire tipologie contrattuali di lavoro comuni ai diversi Paesi, si precisa che per personale dipendente si intende quello assunto secondo la normativa del Paese in cui ha luogo la prestazione lavorativa. Anche per quanto riguarda l'edizione in formato digitale della testata, si rinvia alle disposizioni previste per le altre imprese editrici contenute negli articoli 7 e 9, commi 1, 2, 3 e 5; non si sono ritenuti applicabili gli ulteriori criteri indicati al comma 4 per motivi in parte connessi ad aspetti di disciplina non riscontrabili nei Paesi stranieri, in parte per la difficoltà di verifica dei dati richiesti.

Infine, alle imprese editrici si applicano i limiti indicati all'articolo 8, comma 15 del contributo massimo erogabile (non superiore al 50 per cento dei ricavi dell'impresa) e del contributo minimo erogabile, non inferiore a 5.000 euro,

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di procedimento per la concessione del contributo. Anche sotto il profilo procedimentale (termini per la presentazione della domanda e della documentazione, attestazioni e documenti da produrre per l'accertamento del possesso dei requisiti, termine di conclusione del procedimento), le imprese editrici di quotidiani all'estero sono equiparate alle altre categorie di beneficiari. Al comma 1 viene, quindi, confermato che il termine per la presentazione della domanda e della documentazione istruttoria al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria è entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, precisando che per i quotidiani editi all'estero la domanda e relativa documentazione devono pervenire, entro il suddetto termine, per il tramite dell'ufficio consolare di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell'editore.



Al comma 2 sono indicati i documenti istruttori che le imprese devono presentare contestualmente alla domanda e che ricalcano sostanzialmente quelli richiesti alle imprese editrici nazionali. Per quanto riguarda l'ulteriore documentazione da produrre entro il 30 settembre, in aggiunta ai documenti previsti per le imprese nazionali - relativi al bilancio di esercizio, prospetto analitico dei costi, prospetti delle copie distribuite e vendute, etc. da certificare da società di revisione abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa - si richiede anche il parere del Comitato degli Italiani all'estero (Comites) della locale circoscrizione reso ai sensi della legge 23 ottobre 2003, n. 286; ciò per ragioni di omogeneità ed uniformità con quanto previsto per i periodici editi e diffusi all'estero.

Il comma 3 prevede che l'istruttoria del procedimento sia svolta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avuto riguardo in particolare ai rapporti con gli uffici consolari competenti e all'acquisizione della dichiarazione consolare attestante la diffusione e l'interesse del giornale presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento. Infine, al comma 5, si stabilisce che il procedimento per la concessione del contributo si conclude nel termine previsto dall'articolo 12 e che a tale data il provvedimento è comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi disposti annualmente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.

L'articolo 20 disciplina l'erogazione del contributo. Al comma 1 si chiarisce, preliminarmente, che le imprese editrici di quotidiani diffusi all'estero concorrono al riparto proporzionale insieme alle imprese editrici nazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), nei limiti delle risorse assegnate con il D.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016 e confluite nel pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 rinvia per le modalità e le condizioni dei pagamenti alle disposizioni contenute nell'articolo 11; infine, al comma 3, si stabilisce che il contributo è pagato in euro a meno che nella domanda l'impresa non chieda di ricevere il contributo nella valuta del Paese di appartenenza; in tal caso l'importo è determinato secondo il tasso di cambio del giorno del pagamento.

La **sezione III "Periodici diffusi prevalentemente all'estero"** reca le disposizioni riguardanti i requisiti di accesso, i criteri di calcolo, le regole procedurali e



l'erogazione dei contributi a favore delle imprese editrici di periodici diffusi all'estero.

Il settore dei periodici italiani all'estero è stato disciplinato piuttosto recentemente dal D.P.R. 1 agosto n. 2014, n. 138 che, in attuazione dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 63 del 2012, ha temperato l'esigenza di introdurre anche in questo settore regole più in linea con quelle generali in materia di contributi all'editoria con la necessità di tener conto di realtà editoriali prive di un'organizzazione professionale strutturata, ma che pur tuttavia svolgono un'importante funzione di testimonianza della cultura italiana anche in paesi in via di sviluppo.

Con il presente provvedimento - in linea con la precedente normativa e alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione delle precedenti disposizioni - si è cercato di uniformare per quanto possibile modalità e criteri per il calcolo del contributo rendendoli più omogenei a quelli applicati per le altre categorie di imprese, salvaguardando nel contempo la specificità del settore, caratterizzato peraltro da realtà molto diverse tra loro, attraverso la previsione di alcune deroghe nei requisiti di accesso che, ove richiesti, avrebbero portato all'esclusione dalle provvidenze degli editori e delle realtà no-profit operanti in paesi connotati da scarso sviluppo economico ed industriale.

L'**articolo 21** definisce i requisiti di cui devono essere in possesso le imprese editrici di periodici italiani diffusi all'estero.

Il comma 1 stabilisce che alle imprese editrici di periodici editi all'estero si applicano i requisiti relativi all'anzianità di almeno due anni di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo, all'assenza di situazioni di collegamento o di controllo tra imprese richiedenti il contributo, al divieto di distribuzione degli utili, all'obbligo per l'impresa di dare evidenza nell'edizione della testata del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti e l'impegno ad adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell'immagine e del corpo e della donna; alle imprese editrici di periodici editi in Italia si applicano anche gli altri requisiti previsti in via generale dall'articolo 2, comma 2, in considerazione del fatto che tali imprese risiedono sul territorio nazionale. Inoltre, in continuità con la disciplina previgente, si richiede al comma 3 che i periodici abbiano una periodicità almeno trimestrale nell'anno di riferimento del contributo e che i contenuti delle riviste trattino di argomenti di interesse delle comunità italiane all'estero, attestati dal competente ufficio consolare e con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana.



L'articolo 22 reca disposizioni sui criteri di calcolo del contributo, innovando il precedente sistema che aveva come riferimenti per il calcolo il numero delle uscite della rivista, il numero delle pagine pubblicate e delle copie distribuite nonché, per una quota di contributo, una valutazione legata al contenuto della rivista e alla sua consistenza informativa.

La disposizione in esame prevede anche per i periodici all'estero - seppur con i necessari contemperamenti dovuti alla diversa *ratio* che ha il sostegno alle pubblicazioni destinate alle comunità di lingua italiana all'estero - meccanismi di calcolo ancorati al rimborso dei costi connessi alla produzione della testata e alle quote per le copie vendute. Anche per i periodici è prevista la possibilità di avere un rimborso per i costi connessi all'edizione in formato digitale in parallelo con quella su carta e una quota per le copie digitali vendute, sempre in parallelo con la produzione cartacea della testata. Tale impostazione, oltre che rispondere al criterio di uniformità richiesto dalla legge delega, risponde all'obiettivo di una più efficace distribuzione delle risorse tra gli aventi diritto basata su criteri che valorizzano maggiormente l'attività editoriale nelle diverse realtà, l'effettiva diffusione delle pubblicazioni nei paesi di riferimento e il loro apporto al conseguimento delle finalità che la legge pone a base del sostegno pubblico.

Come nel sistema precedente, il contributo a favore delle imprese editrici di periodici diffusi prevalentemente all'estero è suddiviso in due quote destinate rispettivamente ai periodici editi in Italia (ai quali è destinato il trenta per cento delle risorse) e a quelli editi all'estero (ai quali è destinato il settanta per cento delle risorse), conformemente a quanto previsto dall'articolo 24, comma 2.

Nell'ambito di ciascuna delle due quote, si prevede che una parte, pari al dieci per cento del rispettivo stanziamento, sia attribuita in parti uguali agli aventi titolo, mentre la restante parte venga ripartita, con un sistema proporzionale "a torta", mediante rimborso dei costi connessi alla produzione della testata, in formato cartaceo e in formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, e quote in relazione alle copie vendute. In particolare si prevede: una quota di rimborso, in misura pari al 50 per cento, dei costi connessi alla produzione della testata su carta (costo per i giornalisti e per il personale dipendente addetto alla produzione della testata, fino ad un importo complessivo di 50.000 euro; costi per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione; etc.); una quota di rimborso, in misura pari al 75 per cento, dei costi direttamente connessi all'edizione in formato digitale secondo le modalità



indicate all'articolo 7, commi 1 e 2; una quota per le copie vendute, anche in formato digitale, calcolata nella misura di 0,25 euro per ciascuna copia.

L'ultimo comma, infine, stabilisce che il contributo complessivamente calcolato non può superare il cinque per cento del corrispondente stanziamento annuale destinato alla stampa periodica italiana all'estero (limite già previsto nella precedente normativa) e che al contributo non si applica il limite del contributo minimo erogabile; tale deroga trova ragione nell'esigenza di non sfavorire realtà locali di piccola dimensione, per le quali è importante poter accedere ad un contributo anche relativamente modesto per standard italiani, ma che può diventare più significativo in ragione del tasso di cambio o del costo relativo della vita.

L'**articolo 23** reca disposizioni in materia di procedimento per la concessione del contributo. Il comma 1 stabilisce che le imprese editrici di periodici editi all'estero devono presentare, a pena di inammissibilità, le domande di ammissione al contributo, corredate dalla documentazione di cui al comma 2, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite dell'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell'editore. Le imprese editrici di quotidiani editi in Italia devono far pervenire le domande, entro il medesimo termine del 31 marzo, direttamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Al comma 2 sono indicati i documenti istruttori che le imprese editrici devono produrre per comprovare il possesso dei requisiti ed attestare i costi di cui si chiede il rimborso (prospetto dei costi connessi alla produzione della testata, prospetto delle copie distribuite e vendute, etc.); per agevolare le realtà editoriali minori si prevede, seguendo una regola applicata fino ad oggi, che tale documentazione sia certificata da una società di revisione abilitata secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa editrice ovvero che, in alternativa, l'impresa presenti documentazione idonea a comprovare le voci di costo e gli altri dati necessari al calcolo.

Analogamente a quanto previsto per i quotidiani all'estero, si richiede tra i documenti istruttori la dichiarazione del competente ufficio consolare - da acquisire per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - attestante che il periodico è diffuso ed è di interesse presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento, nonché il parere del Comitato degli Italiani all'estero (Comites) della locale circoscrizione. Al comma 3 si precisa che l'istruttoria per l'ammissione al contributo è curata con il supporto del Ministero degli affari esteri e della



cooperazione internazionale e, al comma 4, viene indicato che il termine per la conclusione del procedimento, sia per l'erogazione dei contributi a favore dei periodici editi in Italia che dei periodici editi all'estero, scade il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

La precedente normativa prevedeva all'interno del procedimento in esame, l'acquisizione della delibera della Commissione per la stampa estera (articolo 1- bis, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 e articolo 2 del D.P.R. 11 agosto 2014, n. 138, abrogati dall'articolo 33) con il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero e di deliberarne i relativi piani di ripartizione. Conformemente al criterio, contenuto all'articolo 2, comma 2, lett. g), della legge delega, di revisione e semplificazione dei procedimenti oggetto della riforma, avuto riguardo anche agli apporti istruttori demandati ad organismi esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alla luce dei nuovi criteri di calcolo introdotto con il decreto, tale organo non è più previsto essendo venuto meno uno dei compiti principali attribuiti alla Commissione, vale a dire la valutazione da parte dei componenti dei contenuti delle riviste, valutazione propedeutica all'attribuzione di una quota di contributo da ripartire tra gli aventi diritto. Inoltre la soppressione della Commissione risponde anche all'opportunità di evitare possibili conflitti di interessi o situazioni di incompatibilità con i partecipanti alla Commissione stessa che, in alcuni casi, sono anche gli editori delle testate per le quali si richiede il contributo. Ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della più efficace tempistica nell'erogazione dei contributi, il termine per la conclusione del procedimento per i periodici all'estero è stato fissato, sia per quelli editi in Italia che all'estero, alla data del 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. A tale data il provvedimento deve essere comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi.

Nell'articolo 24 sono contenute le disposizioni concernenti l'erogazione del contributo. Per quanto riguarda le risorse, il comma 1 precisa che con il D.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di cui alla presente sezione. Nell'ambito dello stanziamento così assegnato, la ripartizione tra periodici editi all'estero e periodici editi in Italia è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In sede



di prima applicazione si seguono le medesime regole fino ad oggi vigenti, vale a dire il 70 per cento delle risorse a favore delle imprese editrici di periodici editi all'estero, il 30 per cento è assegnato alle imprese editrici di periodici editi in Italia.

Come per i quotidiani all'estero, il contributo è pagato in euro o, su domanda del beneficiario, nel corrispondente importo nella valuta del Paese di appartenenza, determinato secondo il tasso di cambio del giorno del pagamento.

CAPO VI - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI E A TUTELA DEI CONSUMATORI

Il capo VI del presente provvedimento contiene le disposizioni relative al contributo a sostegno di attività editoriali speciali che meritano una particolare disciplina o in quanto sono rivolte a particolari categorie di utenti (persone non vedenti o ipovedenti) nei confronti delle quali l'informazione deve essere veicolata con metodi e supporti speciali ovvero in quanto provengono da associazioni la cui attività, compresa quella editoriale, è finalizzata alla tutela dei consumatori ed ha quindi un interesse di rilevanza generale.

Il capo VI si articola in tre sezioni.

Nella **sezione I** vengono individuati, all'**articolo 25**, i beneficiari del contributo, vale a dire: le imprese, gli enti e le associazioni che svolgono attività editoriale destinata allo sviluppo e distribuzione di prodotti editoriali per non vedenti ed ipovedenti pubblicati con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico e su supporti informatici nonché per gli operatori e gli organismi che operano a supporto di tale settore (comma 1) e le associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice del consumo, che editano periodici strettamente attinenti alla loro attività statutaria e quindi rivolti alla platea dei cittadini in quanto consumatori e fruitori di servizi (comma 2).

La **sezione II** reca le disposizioni relative al contributo a favore dell'editoria speciale periodica per persone non vedenti o ipovedenti, le quali, in buona parte, riproducono la disciplina previgente, integrandola con regole entrate ormai nel procedimento per prassi consolidata in via amministrativa (in particolare in sede di riunioni con le associazioni più rappresentative del settore presenti nella Commissione consultiva di cui all'articolo 4 del D.P.R. 3 aprile 1990, n. 78).



Con l'**articolo 26** vengono definiti i requisiti per l'accesso al contributo, anche qui mediante rinvio ai requisiti previsti in via generale dall'articolo 5 per le altre categorie di beneficiari. Considerata la specialità del contributo, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: anzianità di due anni di costituzione dell'impresa e di edizione della testata; proprietà della testata per la quale si richiede il contributo, obbligatorietà di dare evidenza nell'edizione della testata del contributo ottenuto e di tutti gli altri finanziamenti a vario titolo ricevuti e, per le sole imprese editrici, il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro applicati, l'obbligo l'iscrizione al Registro delle imprese e al Registro degli Operatori della Comunicazione. Inoltre, al comma 2, si richiede che la testata - pubblicata con le modalità indicate all'articolo 26 vale a dire con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o su supporti informatici - abbia una periodicità almeno quadrimestrale nell'anno di riferimento del contributo. Tale requisito, fino ad oggi non previsto, è stato introdotto per ragioni di uniformità con le altre categorie che editano periodici, per i quali è richiesto un requisito minimo di periodicità.

Con l'**articolo 27** si stabiliscono le modalità di erogazione del contributo e i criteri di calcolo. Al comma 1 si precisa che con il D.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di cui alla presente sezione.

Al comma 2 vengono individuati i criteri di ripartizione dello stanziamento che seguono, sostanzialmente, il meccanismo già vigente con alcune modifiche che tengono conto, da un lato, di specifiche richieste avanzate dalle associazioni rappresentative del settore presenti nella Commissione consultiva e approvate dalla Commissione stessa, e dall'altro, della valorizzazione anche per tale categoria di incentivi alla diffusione delle riviste in formato digitale. In particolare si prevede che, nell'ambito dello stanziamento destinato a questo settore, la ripartizione del contributo avvenga secondo i seguenti criteri:

- una quota, pari al 10 per cento, in parti uguali tra le associazioni aventi diritto;
- il 30 per cento in proporzione al numero delle uscite;
- il 50 per cento in proporzione al numero delle copie distribuite nell'anno di riferimento del contributo, a sua volta suddiviso, per l'85 per cento, per le riviste pubblicate con modalità speciali (braille, supporti informatici, nastro magnetico) e, per il 15 per cento, per la diffusione in caratteri normali;
- il restante 10 per cento, in parti uguali, per la diffusione delle riviste in formato digitale accessibile agli utenti.



Al comma 3, ai fini di una maggiore garanzia che il prodotto editoriale "speciale" arrivi agli utenti ai quali è destinato e per le finalità cui il contributo è diretto, si precisa che per copie distribuite si intendono quelle fatte pervenire su richiesta degli utenti destinatari delle stesse, anche in connessione con il versamento della quota associativa, nonché degli enti istituzionali e dalle strutture che operano a supporto della categoria. Infine, al comma 4, si prevede che il contributo complessivamente erogabile non possa essere superiore al 10 per cento dello stanziamento assegnato; ciò per ragioni di omogeneità con gli altri settori nei quali è previsto un limite massimo al contributo; non si applica invece per questa categoria il limite del contributo minimo erogabile, in ragione della maggiore tutela dei destinatari del contributo.

L'articolo 28 disciplina il procedimento per la concessione del contributo; è stato confermato il termine per la presentazione della domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento del contributo; contestualmente alle domande le imprese e le associazioni devono produrre la documentazione elencata al comma 2 necessaria a comprovare il possesso dei requisiti e ad attestare la distribuzione delle copie secondo quanto indicato all'articolo 28; il comma 3 dispone che l'amministrazione può effettuare verifiche a campione sulla documentazione prodotta dall'impresa e il comma 4 stabilisce che il procedimento si conclude entro il 30 settembre, fermo restando il potere dell'Amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi.

Non è più previsto, come atto endoprocedimentale, il parere espresso dalla Commissione consultiva per non vedenti (istituita dall'articolo 4 del D.P.R. 3 aprile 1990, n. 78 abrogato dall'articolo 33), avente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione al contributo a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e di predisporre la ripartizione del contributo tra gli aventi diritto. Ciò in attuazione al criterio, contenuto all'articolo 2, comma 2, lett. g), della legge delega, di revisione e semplificazione dei procedimenti nonché al fine di evitare il possibile insorgere di incompatibilità e conflitti di interessi con i partecipanti alla Commissione che, in alcuni casi, sono anche gli editori delle testate per le quali si richiede il contributo.

La **sezione III** contiene le disposizioni relative al contributo per i periodici editi dalle associazioni dei consumatori.

L'articolo 29 stabilisce, al comma 1, che possono accedere al contributo le associazioni dei consumatori regolarmente iscritte nell'elenco istituito dall'articolo



137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 2006 (Codice del consumo), presso il Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 2 individua i requisiti che le associazioni dei consumatori devono possedere tra quelli previsti in via generale dall'articolo 5; in particolare l'anzianità di due anni di costituzione dell'impresa e di edizione della testata; la proprietà della testata per la quale si richiede il contributo, l'obbligatorietà di dare evidenza nell'edizione della testata del contributo ottenuto e di tutti gli altri finanziamenti a vario titolo ricevuti. Al pari dell'editoria speciale per non vedenti e ipovedenti, anche qui si richiede che la testata abbia una periodicità almeno quadrimestrale nell'anno di riferimento del contributo.

Con l'articolo 30 si definiscono le modalità di erogazione del contributo e i criteri di calcolo; al comma 1 si precisa che con il D.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di cui alla presente sezione ed assegnata sul pertinente capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere ripartita tra le associazioni aventi titolo.

Al comma 2 vengono individuati i criteri di ripartizione dello stanziamento che seguono, sostanzialmente, il meccanismo previgente con alcune modificazioni volte ad introdurre anche in questo settore, per ragioni di uniformità con ragioni con gli altri settori, come richiesto dalla legge delega, quote di contributo legate al numero di copie vendute, anche in connessione con il versamento della quota associativa, e alla diffusione delle riviste in formato digitale. In particolare si prevede che, nell'ambito dello stanziamento destinato a questo settore, la ripartizione del contributo avvenga secondo i seguenti criteri:

- una quota pari al 10 per cento in parti uguali tra le associazioni aventi diritto;
- il 25 per cento in proporzione al numero delle uscite effettuate;
- il 40 per cento del contributo in relazione alle copie distribuite nell'anno di riferimento del contributo;
- il 15 per cento in proporzione al numero delle copie vendute, considerando tali anche quelle vendute in connessione con il versamento della quota associativa mediante espressa doppia opzione;
- il 10 per cento, in parti uguali, per la diffusione delle riviste in formato digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Al comma 3, si prevede, anche per questa categoria, un limite massimo di contributo erogabile; pari al 10 per cento dello stanziamento assegnato e, al pari di quanto



previsto per l'editoria speciale periodica per non vedenti, non si applica il limite del contributo minimo erogabile, in ragione della particolare tutela rivolta al settore.

Con l'**articolo 31** viene disciplinato il procedimento per la concessione del contributo; si prevede che la domanda di contributo sia presentata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento del contributo; il procedimento si conclude entro il 30 settembre. I termini del procedimento, avuto riguardo alla data di presentazione della domanda e di conclusione del procedimento, sono stati allineati, per ragioni di uniformità, a quelli del procedimento di concessione del contributo a sostegno dell'editoria speciale per non vedenti. Contestualmente alle domande, le associazioni dei consumatori devono produrre la documentazione elencata al comma 2, necessaria a comprovare il possesso dei requisiti e ad attestare la distribuzione e la vendita delle copie; anche qui l'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione sulla documentazione prodotta dall'impresa.

CAPO VII – ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Il **capo VII** contiene la disposizione recante le abrogazioni e una disposizione finale che concerne la determinazione dell'annualità di contributo dalla quale sarà operativa la nuova disciplina recata dal presente decreto legislativo.

Con l'**articolo 32** si provvede a specificare le abrogazioni delle disposizioni i cui contenuti vengono modificati dalla disciplina introdotta con il presente decreto. Le norme abrogate sono elencate sistematicamente seguendo l'ordine dei capi del decreto in relazione ai quali deve essere effettuata l'abrogazione. Ove la disposizione abrogata abbia relazione con più capi, essa è segnalata una sola volta, in corrispondenza del primo capo per cui viene in rilievo.

Con l'**articolo 33** si specifica che le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dai contributi relativi dall'annualità successiva a quella nella quale entra in vigore il decreto stesso. La disposizione, del tutto analoga a quelle contenute nei precedenti interventi di riforma del settore, è necessaria per evitare che la nuova normativa – che modifica requisiti di accesso e criteri di calcolo delle provvidenze – produca effetti retroattivi andando ad incidere sulle regole cui le stesse imprese sono sottoposte per l'annualità 2017, attualmente in corso.



	RIMBORSO DEI COSTI DI PRODUZIONE DELLA TESTATA			QUOTA PER LE COPIE VENDUTE			LIMITI AI RIMBORSI					
	Edizione su carta in parallelo con edizione digitale		Edizione solo digitale									
	COSTI PER EDIZIONE SU CARTA	COSTI PER EDIZIONE DIGITALE	COSTI	EDIZIONE SU CARTA		EDIZIONE DIGITALE	LIMITE AL RIMBORSO COSTI PER L'EDIZIONE SU CARTA		* LIMITE AL RIMBORSO COSTI EDIZIONE IN FORMATO DIGITALE	LIMITE AL RIMBORSO QUOTA COPIE VENDUTE EDIZIONE SU CARTA	** LIMITE AL RIMBORSO QUOTA COPIE VENDUTE PER L'EDIZIONE IN FORMATO DIGITALE	LIMITE FINALE AL CONTRIBUTO
SCAGLIONI IN BASE AL NUMERO ANNUO DI COPIE VENDUTE DELL'EDIZIONE SU CARTA	Costi per il personale, per acquisto carta, stampa, distribuzione, abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa	Costi per l'infrastruttura tecnologica, manutenzione della rete, progettazione, realizzazione, organizzazione del sito web, gestione pagine web, installazione di sistemi per la gestione di abbonamenti.	Costi per il personale, abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, per l'infrastruttura tecnologica, manutenzione della rete, progettazione, realizzazione, organizzazione del sito web, gestione pagine web, installazione di sistemi per la gestione di abbonamenti.									
I SCAGLIONE (DA 10.000 A 250.000 COPIE VENDUTE)	55%	75%	75%	Quotidiano	Periodico	€ 0,40	Quotidiano	Periodico	€ 1.000.000	€ 3.500.000	€ 300.000	50% dei r icavi dell'impresa
				€ 0,20	€ 0,25		€ 500.000	€ 300.000				
				€ 0,25	€ 0,30		€ 1.500.000	€ 700.000				
II SCAGLIONE (DA OLTRE 250.000 A 1.000.000 DI COPIE VENDUTE)	45%	75%	75%			€ 0,40			€ 1.000.000	€ 3.500.000	€ 300.000	
III SCAGLIONE (OLTRE 1.000.000 DI COPIE VENDUTE)	35%			€ 0,35			€ 2.500.000					

* In caso di edizione digitale in parallelo con l'edizione su carta i costi concorrono nei limiti dell'importo complessivo di 2.500.000 di euro

** In caso di edizione digitale in parallelo con l'edizione su carta la quota per le copie vendute non può essere superiore a 3.500.000 di euro

ALTRI CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

(nel rispetto del limite finale del 50% dei ricavi)

Assunzione con contratto a tempo indeterminato di una figura professionale connessa all'informazione di età inferiore a 35 anni	Rimborso del 50 % dell'onere previdenziale
Percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati sulla base di convenzioni con le scuole	Incremento dell'1 % del contributo in relazione ai percorsi attivati
Azioni di formazione e aggiornamento del personale debitamente documentati	Rimborso del 5 % dei costi
Superamento nell'erogazione degli stipendi al personale, ai collaboratori e agli amministratori del limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,	Riduzione del contributo pari all'importo dello stipendio eccedente il limite
PER L'EDIZIONE SOLO IN FORMATO DIGITALE	
Assunzioni, nel periodo di riferimento del contributo, di ulteriori giornalisti dedicati alla redazione digitale con rapporto di lavoro anche a tempo non indeterminato	Rimborso del 75 % dell'onere previdenziale
Gestione di piattaforme e applicativi per l'ampliamento dell'offerta informativa telematica e dell'utilizzo della rete	Rimborso del 20 % dei costi
Numero di utenti unici finali, accertato con sistemi di rilevazione certificata, da 40.000 a 100.000 utenti mensili	Incremento del 2 % del contributo
Numero di utenti unici finali, accertato con sistemi di rilevazione certificata, superiore a 100.000 utenti mensili	Incremento del 3 % del contributo

RELAZIONE TECNICA

1. Contenuti dello schema di disegno di legge

Il presente provvedimento è attuativo della delega contenuta nell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), e g) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nella parte in cui ha delegato il Governo a ridefinire la disciplina dei contributi diretti in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Il provvedimento si articola in sette capi: il Capo I - "Finalità e destinatari dei contributi", Capo II - "Requisiti e criteri per il calcolo del contributo a favore delle cooperative giornalistiche, degli enti senza fini di lucro e delle altre imprese editrici di quotidiani e periodici", Capo III - "Procedimento di liquidazione dei contributi diretti", Capo IV - "Contributo per il sostegno alle testate espressione di minoranze linguistiche", Capo V - "Contributo per il sostegno alla stampa italiana diffusa prevalentemente all'estero", Capo VI - "Contributo a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori", Capo VII - "Abrogazioni ed entrata in vigore".

Ciò premesso in linea generale, va sottolineato che tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo hanno natura ordinamentale, poiché con le stesse vengono stabiliti - in estrema sintesi - le categorie delle imprese legittimate a chiedere questa misura di sostegno pubblico ed i soggetti esclusi, i requisiti di accesso al contributo per le diverse categorie legittimate, i criteri che presiedono alla sua determinazione quantitativa, le regole di semplificazione procedurale.

Tali disposizioni non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'erogazione dei contributi avviene in ogni caso a valle di un procedimento rigidamente sottoposto al vincolo del tetto di spesa, costituito dalle risorse annualmente stanziare e specificamente destinate a questa misura di sostegno diretto, nel quadro più generale delle risorse stanziare per le diverse forme di sostegno all'editoria, secondo il nuovo meccanismo introdotto con l'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

L'esplicazione di tale principio e del meccanismo del riparto percentuale delle risorse stanziare per il contributo diretto è evidenziata già nell'articolo 1, comma 2, nell'ambito dei principi generali, proprio per sottolinearne la valenza e l'operatività



nei confronti di tutti i destinatari, a prescindere dalla circostanza che appartengano ad una o ad altra delle diverse categorie e tipologie di contributo disciplinate ai capi successivi. Inoltre, la stessa clausola è ripetuta in ciascuno degli articoli con i quali si disciplina l'erogazione la singola tipologia di contributo.

Il decreto legislativo di attuazione della delega sui contributi diretti.

Rammentato il funzionamento del Fondo ed il perimetro delle risorse destinate alle misure di sostegno in favore delle imprese editoriali, si comprende più agevolmente il significato e l'impatto delle disposizioni di attuazione della specifica delega in argomento, concernente la disciplina dei contributi diretti.

con l'articolo 1, al comma 1, viene evidenziata la finalità del provvedimento, che è quella di ridefinire, coerentemente ai principi e ai criteri direttivi della legge delega 26 ottobre 2016, n. 198, la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici in modo da garantire la trasparenza e l'efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche a sostegno dell'editoria per la piena attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale.

Con il comma 2 dell'articolo 1 si dispone che i contributi diretti all'editoria spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale viene ripartita, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito della ripartizione più generale del Fondo effettuata con il decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 4.

Al riguardo, si rammenta, per completezza, che al Fondo affluiscono tutte le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, secondo la precisa elencazione dell'articolo 1, comma 2, della legge delega.

Con il comma 3 dell'articolo 1 si stabilisce, in coerenza con i principi della delega e con il criterio del rispetto del limite di spesa, - ribadito dall'articolo 1, comma 7, della legge delega - che in caso di insufficienza delle risorse stanziato, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Peraltro, la regola del riparto proporzionale tra le imprese riconosciute come legittimate alla percezione del contributo - a seguito della necessaria istruttoria - è ampiamente sperimentata poiché è vigente già da alcuni anni essendo stata introdotta



dall'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed essendo divenuta operativa a partire dai contributi relativi all'annualità 2010.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo hanno quindi, come già detto, natura ordinamentale e sono dunque suscettibili di produrre effetti soltanto nel senso della delimitazione della platea delle imprese beneficiarie – attraverso lo scrutinio dei requisiti - e della distribuzione delle risorse stanziare all'interno della platea stessa, attraverso i criteri che presiedono al calcolo del contributo secondo i parametri fissati nelle singole disposizioni e che riguardano le varie componenti sulle quali è strutturato il contributo (rimborso di parte dei costi di produzione e di copie effettivamente vendute, per citare le componenti essenziali).

Conclusivamente, il provvedimento non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

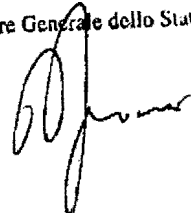
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

 ☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

28 MAR. 2017



RELAZIONE TECNICA NORMATIVA

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Titolo: Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

PARTE I. ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La congiuntura economica avversa che ha caratterizzato negli ultimi anni anche il mercato dei Media e la sua rapida trasformazione hanno portato l'intero sistema editoriale italiano a una crisi profonda, che si è accompagnata ad una drastica riduzione delle risorse destinate al sostegno pubblico all'editoria, per effetto dei ripetuti tagli di bilancio imposti dalle esigenze di risanamento dei conti pubblici.

In questo contesto la legge 26 ottobre 2016 n. 198 recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale" introduce un intervento normativo più articolato e complessivo rispetto al passato, volto a definire un quadro di misure orientate a sostenere le imprese editrici nel superamento dell'attuale situazione di crisi, con particolare riguardo alla piccola editoria presente nelle realtà territoriali locali, a incentivare l'innovazione dell'offerta informativa tendendo conto dell'evoluzione verso il campo digitale e a promuovere la capacità delle imprese di investire ed acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il sistema dei contributi diretti alla stampa è ad oggi regolato dalla seguente normativa:

Contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici

- D.P.C.M. 8 marzo 2013
- D.P.C.M. 11 marzo 2013
- Decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103
- D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 (Artt. 1 e 5)
- Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Art. 10 comma 4)
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Art. 20, comma 3-ter)
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Art. 1, commi 457,459,460 e 574)
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Art. 153, comma 2)
- D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525 (Art. 6, commi 3,5 e 6)
- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Art. 2, comma 30)
- Legge 14 agosto 1991, n. 278 (Art. 3)
- Legge 7 agosto 1990, n. 250 e s.m. (Art. 3)

Contributo a favore dei periodici pubblicati all'estero e delle pubblicazioni editte in Italia e diffuse prevalentemente all'estero

- Legge 5 agosto 1981, n. 416 e s.m. (Art. 6)
- Decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 (Art. 1-bis)
- D.P.R. 11 agosto 2014, n. 138

Contributo per l'editoria speciale periodica per non vedenti

- Legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Art. 28, comma 5)
- D.P.R. 3 aprile 1990, n. 78
- Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 (Art. 8)
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Art. 1, comma 462)

Contributo alle associazioni dei consumatori

- D.P.C.M. 15 marzo 1999, n. 218
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Artt. 137 e 138)

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Con il presente provvedimento si incide in modo rilevante sul quadro normativo fino ad oggi vigente in materia di contributi diretti alla stampa, disponendo l'abrogazione parziale o totale di una gran parte delle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti stratificatesi nel tempo.

In particolare si dispone l'abrogazione parziale dei seguenti atti normativi: legge 5 agosto 1981, n. 416, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, legge 25 febbraio 1987, n. 67, legge 7 agosto 1990, n. 250, decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, legge 30 luglio 1998, n. 281, legge 7 marzo 2001, n. 62, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge 29 novembre 2007, n. 222, decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

Si dispone altresì l'abrogazione: del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 1999, n. 218, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2012, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2012, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014, n. 138.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con i principi costituzionali in quanto è volto a tutelare, mediante il contributo pubblico, il pluralismo dell'informazione nelle sue diverse forme e modalità di diffusione, in ossequio agli articoli 6 e 21 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non vi sono profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sancita dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità in relazione ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento in esame è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1, della legge del 26 ottobre 2016, n. 198 che prevede espressamente, tra i criteri e principi direttivi, la ridefinizione di regole del settore quanto più possibile uniformi ed omogenee tra le diverse fattispecie di contribuzione oltre che lo snellimento delle procedure in un'ottica di semplificazione e di maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al sostegno all'editoria e nella loro ripartizione tra gli aventi titolo. Il settore è stato fino ad oggi disciplinato da un coacervo di norme, sia di livello primario che secondario, contenute in leggi e regolamenti di settore ovvero inserite in provvedimenti di altra natura in relazione a specifiche esigenze. Stante l'elevato numero di norme stratificatesi nel tempo e la presenza di fonti normative di rango diverso che hanno disciplinato la materia, le finalità di cui alla legge delega non potevano che essere realizzate in sede di attuazione anche mediante il ricorso alla rilegificazione di alcune norme contenute in regolamenti: Ciò oltre che in attuazione di quanto previsto dalla delega, risponde all'esigenza di offrire, per la prima volta, agli operatori del settore

che possono beneficiare del contributo, uno strumento normativo di più agevole e facile lettura in cui siano raccolte la gran parte delle disposizioni che regolano la materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame Parlamento e relativo stato dell'iter.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità su questioni specificamente oggetto del presente provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è stato predisposto in coerenza con i principi dell'ordinamento dell'Unione Europea. E' infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Commissione quello secondo cui misure specifiche di sostegno pubblico alle imprese editoriali sono ritenute compatibili con le regole comunitarie sugli aiuti di stato e con quelle sulla concorrenza, in quanto dirette a garantire e promuovere un bene di interesse nazionale primario, quale è il pluralismo dell'informazione, ed insieme la difesa e lo sviluppo della cultura e della lingua italiana. La disciplina introdotta con il provvedimento in esame risponde agli stessi principi e non sembra dunque poter incidere sui principi generali del quadro normativo comunitario vigente. Entrando più nel merito della questione, e a conferma dell'orientamento sino ad oggi seguito, va considerato che risulta assente - nella normativa di sostegno alle imprese editrici - un profilo essenziale per la qualificazione di una misura di sostegno quale aiuto di Stato, e cioè l'effetto distorsivo sulla concorrenza e sugli scambi: l'offerta dell'informazione, particolarmente a livello locale, è infatti fortemente legata al territorio, sia in termini di congruità del servizio rispetto alla domanda espressa dal bacino di utenza, sia per quanto riguarda la lingua; in sostanza, si tratta di un mercato con caratteristiche peculiari, legate alla territorialità ed alla lingua, in cui non è presente (e non è ragionevolmente ipotizzabile) una situazione di concorrenza a livello comunitario. Di conseguenza, non sembra che la misura di sostegno in argomento possa spiegare alcun effetto distorsivo della concorrenza nel predetto ambito.

In assenza del profilo distorsivo di cui sopra, non sembra che le provvidenze in argomento possano essere qualificate come aiuti di Stato, anche perché risulta che per tale qualificazione la misura di sostegno debba necessariamente rispondere a tutti i profili previsti dal citato articolo 87, come chiarito anche nel Vademecum sulle norme comunitarie applicabili in materia di aiuti di Stato pubblicato dalla Commissione Europea il 30 settembre 2008.

Peraltro, risulta anche che la Commissione Europea ha già avuto modo, in passato, di escludere la ricorrenza della fattispecie dell'aiuto di Stato nel caso di misure a vantaggio di mezzi di informazione e/o prodotti culturali che, per motivi geografici o linguistici, hanno un pubblico

limitato a livello locale. (decisione n. 257/2007 sulle sovvenzioni teatrali nel paese Basco; decisione n. 458/2004 sul sostegno in favore di Spacio Editorial Andaluza Holding SL.).

Alla luce delle considerazioni che precedono, ad avviso di questo Dipartimento la disciplina in discorso non si configura quale aiuto di Stato, e non presenta i profili che ne imporrebbero la notifica prevista dall'articolo 108 del TFUE.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non sussistono procedure di infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nella materia oggetto del decreto, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nella materia oggetto del decreto, non risultano giudizi pendenti avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Norme di sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali si rinvencono nella legislazione di quasi tutti gli Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel presente provvedimento non sono presenti definizioni normative diverse da quelle già previste.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è scelto di non ricorrere alla tecnica della novella legislativa in quanto essa sarebbe risultata non appropriata considerata la complessità dell'intervento normativo in materia e la sua incidenza su un numero elevato di leggi e regolamenti vigenti in materia; pertanto le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti sono state effettuate mediante riformulazione integrale delle disposizioni stesse riproducendo nel testo anche alcune norme non modificate dal presente decreto ma utili a rendere più organico il provvedimento senza necessità di rinviare ad altre fonti normative. Tale tecnica, oltre che coerente con i principi e criteri direttivi della legge delega, risponde all'esigenza di dettare una disciplina unitaria e semplificata rispetto a quella fino ad oggi vigente, caratterizzata da disposizioni frammentarie e risalenti nel tempo e di offrire agli operatori del settore uno strumento normativo di più facile ed immediata lettura e, quindi, più efficace a supportarli nella trasformazione dell'offerta informativa anche in relazione all'evoluzione del mercato in questo settore.

4) Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il provvedimento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti; nell'articolo finale del provvedimento sono indicate tutte le disposizioni contenute nella precedente normativa abrogata.

5) Individuazioni di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento regolatorio in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere interpretativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte riguardanti questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prevista l'adozione di atti successivi all'approvazione del provvedimento in esame.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economica - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati in possesso del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198

ALLEGATO ALLA SEZIONE 2 SINTESI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

Sezione 1- Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La congiuntura economica avversa che ha caratterizzato negli ultimi anni anche il mercato dei Media e la sua rapida trasformazione hanno portato l'intero sistema editoriale italiano a una crisi profonda, che si è accompagnata ad una drastica riduzione delle risorse destinate al sostegno pubblico all'editoria, per effetto dei ripetuti tagli di bilancio imposti dalle esigenze di risanamento dei conti pubblici. Si riporta di seguito un prospetto che riepiloga l'ammontare delle risorse destinate ai contributi diretti dall'anno 2010 all'anno 2015, da cui si evince la forte riduzione delle risorse finanziarie causata dai tagli di spesa che hanno inciso sugli stanziamenti del fondo per gli interventi dell'editoria

Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici (capitolo 466)	
Annualità di contributo	Stanziamiento
2010	169.067.907,00
2011	104.460.951,00
2012	79.338.807,00
2013	49.063.642,00
2014	48.314.377,00
2015	50.664.984,51

A fronte di tale situazione di bilancio, la platea dei soggetti richiedenti i contributi è rimasta sostanzialmente costante, sotto il profilo numerico, pur con qualche ridimensionamento dovuto al

fatto che alcune imprese hanno cessato l'attività editoriale a seguito di procedure concorsuali, dal concordato preventivo con o senza continuità aziendale, alla liquidazione coatta amministrativa, al fallimento. –

Si riportano di seguito i dati relativi alle imprese editrici che hanno presentato domanda di contributo nell'ultimo triennio, a partire quindi dal contributo relativo all'anno 2013 (anno in cui sono entrati in vigore i nuovi requisiti di accesso al contributo previsti dal decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63) fino al contributo per l'anno 2015.

Imprese cooperative di giornalisti ed altre forme societarie ammesse al contributo	90
Imprese editrici di testate politiche	8
Enti senza fine di lucro	151
Imprese editrici di periodici editi e diffusi all'estero	93
Imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi all'estero	20
Associazioni/Imprese che editano periodici per non vedenti e ipovedenti	27
Associazioni di consumatori	10
TOTALE	399

DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014

Imprese cooperative di giornalisti ed altre forme societarie ammesse al contributo	77
Imprese editrici di testate politiche	5
Enti senza fine di lucro	146
Imprese editrici di periodici editi e diffusi all'estero	85
Imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi all'estero	21
Associazioni/Imprese che editano periodici per non vedenti e ipovedenti	27
Associazioni di consumatori	9
TOTALE	370

DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2013

DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015

Imprese cooperative di giornalisti ed altre forme societarie ammesse al contributo	64
Imprese editrici di testate politiche	2
Enti senza fine di lucro	134
Imprese editrici di periodici editi e diffusi all'estero	83
Imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi all'estero	20
Associazioni/Imprese che editano periodici per non vedenti e ipovedenti	28
Associazioni di consumatori	10
TOTALE	341

In questo contesto, i motivi che giustificano l'intervento normativo e che erano già alla base dell'emanazione della legge delega n. 198 del 2016 sono da individuarsi principalmente: nella previsione di un intervento normativo complessivo, più organico e sistematico rispetto alla normativa frammentaria del settore fino ad oggi vigente; un più efficace impiego delle risorse destinate al sostegno all'editoria tenendo conto anche della capacità delle imprese di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo; nella definizione di un quadro di misure orientate a sostenere le imprese editrici nel superamento dell'attuale situazione di crisi, con particolare riguardo alla piccola editoria presente nelle realtà territoriali locali; nella previsione di incentivi per l'innovazione dell'offerta informativa verso il digitale.

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Sino a questo momento, il contributo pubblico diretto è stato oggetto di interventi di riordino, anche piuttosto recenti (da ultimo il decreto-legge 18 maggio 2012 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012 n. 103 e il D.P.R. 11 agosto 2014, n. 138 per la stampa periodica all'estero) che, seppur rivelatisi efficaci nel garantire maggior rigore in sede di individuazione dei criteri e delle regole da applicare ai fini dell'assegnazione dei contributi, non hanno tuttavia modificato l'impostazione di fondo del sistema.

La necessità di riformare il sistema della contribuzione diretta nasce sia da una drastica riduzione delle risorse destinate al sostegno pubblico all'editoria, per effetto dei ripetuti tagli di bilancio imposti dalle esigenze di risanamento dei conti pubblici che impongono una maggiore efficacia ed ottimizzazione nella distribuzione delle risorse pubbliche destinate a questo settore, sia

dall'esigenza di dettare una disciplina più organica e semplificata rispetto a quella attuale caratterizzata da disposizioni frammentarie e risalenti nel tempo, adeguandola alla trasformazione dell'offerta informativa anche in relazione a quanto avviene nel contesto internazionale.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Con il provvedimento in esame si introducono disposizioni che hanno come precipua finalità la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici affinché sia garantita la trasparenza e l'efficacia del sostegno pubblico all'editoria.

Le disposizioni dello schema di decreto in commento si prefiggono, come obiettivo di breve periodo, il passaggio delle imprese al digitale, anche se in parallelo con l'edizione cartacea, e l'ampliamento dell'offerta informativa *on line*. Inoltre, senza stravolgere l'attuale impianto, l'intervento normativo si pone, come obiettivi di medio periodo, l'ingresso al sistema del finanziamento pubblico di un numero maggiore di soggetti rispetto agli attuali beneficiari ed uno snellimento delle procedure con effetti sulla tempistica nell'erogazione dei contributi e sui termini di conclusione dei procedimenti.

Infine, obiettivo di lungo periodo è quello di razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno pubblico all'editoria, anche ai fini dei possibili effetti positivi che ne derivano sul piano della concorrenza e della logica di mercato.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera B) e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR deriveranno dagli elementi acquisiti nel corso delle istruttorie svolte dall'Ufficio con particolare riguardo a: numero delle domande presentate dalle imprese editrici, già richiedenti il contributo ovvero che accedono per la prima volta al finanziamento; numero annuo di imprese editrici che pubblicano quotidiani o periodici *on line*; ammontare dei rimborsi dei costi sostenuti dalle imprese editoriali per il passaggio al digitale; tempestività degli adempimenti procedurali.

Il monitoraggio sull'attuazione dell'intervento potrà essere realizzato anche nell'ambito delle interlocuzioni tra il Dipartimento e le diverse associazioni di categoria rappresentative dell'intera filiera.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I soggetti destinatari del presente intervento regolatorio sono le imprese editrici di quotidiani e periodici che esercitano attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale, costituite, in conformità al precedente impianto normativo, sotto forma di cooperative giornalistiche ed enti no profit, fatte salve esplicite eccezioni per particolari tipologie di pubblicazioni (periodici specializzati per non vedenti, quotidiani e periodici all'estero, giornali espressione di minoranze linguistiche, etc.), in relazione alle quali non è richiesta una specifica forma societaria. Sono poi esclusi dal finanziamento previsto dall'intervento regolatorio le imprese editrici, ivi compresa l'emittenza radiotelevisiva, di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali ed i periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che non contribuiscano in modo prevalente e significativo alla funzione informativa di carattere generale.

Sezione 2 – Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il provvedimento in esame è stato preceduto da riunioni e consultazioni con le associazioni di categoria rappresentative del settore che sono state invitate a far pervenire al Dipartimento proposte e contributi al fine di acquisire ogni elemento utile all'elaborazione della proposta di riforma. I contributi inviati sono stati poi esaminati e valutati comparativamente così da avere un quadro quanto più possibile completo delle esigenze rappresentate dagli operatori del settore. In una fase successiva sono stati calendarizzati ed avviati specifici incontri ed audizioni con le singole associazioni rappresentative dei soggetti interessati dal provvedimento nonché con i rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nella comunicazione in quanto Organismo coinvolto nel procedimento istruttorio per l'erogazione dei contributi. Si allega una sintesi dei principali contributi.

Sezione 3 - La valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione ("opzione zero")

L'opzione zero non è percorribile in quanto la richiamata legge n. 198 del 2016 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto, tra l'altro, la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici affinché sia garantita la coerenza, la trasparenza e l'efficacia del sostegno pubblico all'editoria.

Inoltre "l'opzione zero" significherebbe lasciare immutata l'attuale situazione, caratterizzata dalla perdurante crisi del settore editoriale, dall'esigenza di adeguamento dello stesso ai mutamenti del mercato editoriale nonché dalla scarsità delle risorse provocando, di fatto, la chiusura di gran parte delle imprese editrici (in aggiunta a quelle che, ad oggi, già si trovano in stato di liquidazione o di procedure concorsuali), con grave pregiudizio del principio del pluralismo dell'informazione.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Nel corso dell'istruttoria propedeutica all'emanazione dell'intervento regolatorio sono state esaminate, le seguenti opzioni alternative:

- a) Intervento regolatorio “minimo”: la legge delega n. 198 del 2016 detta principi e criteri direttivi puntuali in ordine a molti aspetti della disciplina, quali l’individuazione dei soggetti destinatari del contributo, i requisiti di accesso, i criteri di calcolo del contributo e i limiti massimi di contributo erogabile, la revisione e semplificazione del procedimento; l’ipotesi di intervento minimo - che non avrebbe comunque potuto prescindere dall’attuazione di quanto previsto nella delega, che altrimenti sarebbe stata disattesa – poteva limitarsi a confermare l’attuale sistema lasciando inalterate le diverse tipologie di contribuzione, senza procedere, ad una generale, per quanto possibile, omogeneizzazione ed uniformità tra le diverse categorie di soggetti che percepiscono i contributi. Quanto gli effetti dell’opzione a), si è valutato che il provvedimento che ne sarebbe conseguito si sarebbe rivelato non efficace ai fini della risoluzione anche parziale delle criticità che caratterizzano il mercato dell’editoria nel suo complesso e non avrebbe dotato il settore di uno strumento normativo organico.
- b) Intervento regolatorio volto ad incidere fortemente sulla disciplina previgente, in termini di: ridefinizione della platea dei potenziali beneficiari, nel senso di una più ampia apertura agli outsiders e della previsione di requisiti di accesso meno restrittivi, introduzione di criteri di riparto delle risorse che privilegiassero in modo preponderante l’editoria digitale a discapito dell’editoria su carta, uniformità più ampia delle regole in materia di contributi all’editoria anche nei settori caratterizzati da una propria specialità. Nell’esaminare gli effetti dell’opzione b) si è valutato, in primo luogo, che la scelta di una maggiore apertura all’accesso al contributo non sarebbe stata conforme ai criteri e ai principi direttivi della legge delega del 2016 n. 198 oltre che non percorribile considerata la scarsa disponibilità di risorse pubbliche destinate al sostegno all’editoria; in secondo luogo un provvedimento del tutto innovativo del sistema della contribuzione diretta avrebbe potuto determinare ricadute anche pesanti sulla piccola editoria, presente nelle realtà territoriali locali, e avrebbe disatteso le esigenze di tutela nei confronti dell’editoria speciale, per le quali l’edizione su carta costituisce ancora la fonte principale.
- c) L’opzione scelta dall’amministrazione e trasposta nello schema di provvedimento è stata quella di aprire l’accesso al finanziamento anche ad altri soggetti outsiders ma con la previsione di requisiti di accesso e di soglie minime di sbarramento; di graduare il contributo in funzione delle copie vendute, quale indice dell’effettivo apporto del prodotto editoriale al conseguimento del pluralismo informativo che la legge individua come obiettivo della riforma, prevedendo però allo stesso tempo contemperamenti all’interno degli scaglioni individuati secondo principi di economia di scala; di trovare un equilibrio tra valori e quote

di rimborso per l'edizione su carta e quelli per l'edizione in formato digitale, pur valorizzando le voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Gli effetti della normativa sulla platea dei destinatari restano sostanzialmente immutati in termini di quantificazione complessiva del contributo da erogare, considerato che vi è, in parte, un ridimensionamento della platea dei beneficiari (per effetto della esclusione di alcune categorie e del restringimento di alcuni requisiti di accesso), in parte, l'apertura ai finanziamenti di nuove imprese che dovrebbero trovare soddisfacimento dall'ammontare delle risorse complessivamente stanziare.

Inoltre la previsione di limiti massimi al contributo in relazione all'incidenza di quest'ultimo sul fatturato delle imprese dovrebbe garantire un contenimento nella distribuzione delle risorse ed una ripartizione più selettiva ed efficiente delle stesse, maggiormente ancorata all'effettiva diffusione informativa del giornale quale desunta dal numero di copie vendute. Inoltre, i destinatari del provvedimento, attraverso gli incentivi alla tras migrazione all'on line, possono, in un periodo di medio-lungo termine, sviluppare la propria capacità di investire ed acquisire posizioni di mercato adeguate all'evoluzione tecnologica del settore.

In termini quantitativi, gli effetti attesi dall'intervento normativo sui destinatari, a medio-lungo termine, dovrebbero essere: un aumento delle imprese editrici di quotidiani e periodici costituite sotto forma di cooperative di giornalisti e di enti senza fini di lucro con posizioni di mercato sostenibili e competitive rispetto all'attuale situazione; un sostanziale mantenimento del numero di imprese, enti e associazioni beneficiarie dei contributi speciali (minoranze linguistiche, editoria per non vedenti, associazioni dei consumatori); un aumento delle testate esclusivamente in formato digitale rispetto all'attuale situazione; un aumento nella richiesta di rimborso dei costi connessi alla produzione digitale rispetto all'attuale situazione.

Per quanto riguarda l'impatto della normativa sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione, l'intervento regolatorio prevede, in un'ottica di semplificazione ed ottimizzazione delle procedure, omogeneità ed uniformità di regole e requisiti per l'accesso ai contributi diretti, eliminando, laddove non strettamente necessario, riserve, eccezioni e discipline speciali. Inoltre è previsto uno snellimento dell'istruttoria per l'erogazione dei contributi, sia con riferimento agli apporti istruttori demandati ad enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri, sia avuto riguardo alla tempistica nella presentazione dei documenti da parte delle imprese e nell'erogazione dei pagamenti.

Non si rilevano, quindi, svantaggi derivanti da eventuali incidenze sull'organizzazione e sull'attività di pubbliche amministrazioni.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Per quanto riguarda l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese, l'intervento regolatorio in esame, teso ad una più efficiente ripartizione delle risorse disponibili tra gli aventi diritto, produce effetti positivi per tutti i soggetti operanti nel settore, con particolare riguardo alle piccole imprese operanti in realtà territoriali locali. Ciò nella piena compatibilità con la normativa comunitaria in ragione del fatto che il contributo in parola, essendo volto alla tutela e promozione del pluralismo dell'informazione, persegue un obiettivo di comune interesse. Inoltre l'introduzione di requisiti di accesso strettamente legati alle copie vendute e al passaggio al digitale costituisce uno stimolo per le imprese a posizionarsi sul mercato.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

Gli adempimenti richiesti alle imprese non si discostano da quelli già previsti dalla precedente normativa. In alcuni casi viene richiesto alle imprese editrici di fornire dati diversi (costi connessi alla produzione della testata anziché numero delle copie stampate o distribuite) ma mediante la stessa tipologia di documenti (fatture ovvero certificazioni rilasciate dalle società di revisioni). Già prodotta dalle stesse sulla base della previgente normativa. Vale osservare che la nuova normativa prevede che il contributo all'editoria sia erogato in due rate annuali. La prima rata, da versare entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda, consistente nell'anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno precedente; la seconda rata, da versare a saldo entro il termine di conclusione del procedimento, subordinatamente alla presentazione di ulteriori documenti e all'esito positivo dell'istruttoria. Ai fini del pagamento della rata di anticipo, viene anticipata alla data del 31 gennaio di presentazione della domanda, la produzione di alcuni documenti che in base alla precedente normativa veniva richiesta alle imprese in un momento successivo (alla data del 30 settembre), ma senza che vi siano oneri informativi aggiuntivi a carico delle imprese richiedenti il contributo, bensì solo una diversa tempistica della loro presentazione.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Gli effetti dell'intervento regolatorio sono condizionati in primo luogo dall'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Fondo per le diverse finalità a sostegno dell'editoria e in secondo luogo dal livello di investimenti tecnologici che le imprese faranno, con particolare riguardo al digitale.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'impatto sulla concorrenza è da considerarsi positivo anche alla luce del principio (positivizzato dal legislatore) di tutela del pluralismo dei mezzi di informazione. Gli interventi sono, poi, proposti per categorie di soggetti, salvaguardandone la parità di trattamento.

Più in particolare, le nuove disposizioni, nel correlare la concessione del contributo pubblico a criteri oggettivi e selettivi, quali le vendite effettive, gli investimenti tecnologici e i costi di produzione sostenuti dalle realtà editoriali territoriali e dagli enti che editano nel settore dell'editoria speciale tengono in adeguata considerazione gli obiettivi del funzionamento concorrenziale del mercato, qualificando maggiormente l'azione di sostegno pubblico sul piano del pluralismo informativo, dell'efficienza imprenditoriale e del corretto funzionamento del mercato dell'editoria. Infine il corretto funzionamento concorrenziale è garantito dalla disposizione che prevede come limite finale al contributo complessivamente erogabile che esso non superi il cinquanta per cento del totale dei ricavi dell'impresa, comprensivi delle vendite della testata per la quale si richiede il contributo, delle entrate pubblicitarie e del contributo percepito.

Sezione 7 – Modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Le procedure amministrative di applicazione della normativa proposta sono gestite dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il sostegno all'editoria – Servizio per il sostegno diretto alla stampa.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Nel sito istituzionale del Dipartimento sarà data tempestiva comunicazione dell'intervento mediante inserimento della normativa, di tutta la modulistica di riferimento e di ogni informazione utile.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio, si applicano gli strumenti già operativi nell'attuale sistema di contribuzione.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio; tuttavia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge delega, con il quale è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà possibile calibrare eventualmente le risorse nel modo più efficiente ed efficace per il settore.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione e ai fini della VIR riguardano la valutazione dell'efficacia dell'intervento regolatorio nel garantire l'azione di sostegno pubblico in termini di: platea dei soggetti richiedenti il contributo con particolare riguardo agli outsiders, ottimizzazione nella distribuzione delle risorse e ripartizione più selettiva ed efficiente delle stesse, effettiva diffusione informativa del prodotto editoriale che fruisce del contributo pubblico, innovazione nell'offerta informativa da parte delle imprese editrici verso il digitale.

**SINTESI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
(Allegato alla Sezione 2 della Relazione A.I.R.)**

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE	- Il testo del decreto legislativo di riforma del sistema di contribuzione: - deve richiamare la necessità che nessun socio delle cooperative composte fino a 8 soci possa detenere oltre il 33,4% del capitale sociale, mentre per le altre cooperative tale limite è fissato a due decimi - deve prevedere che "le cooperative di giornalisti possono usufruire della figura del socio sovventore così come previsto dalla Legge n. 59 del 1992 per le cooperative, al fine di sostegno a processi di riorganizzazione o consolidamento aziendale, con particolare riferimento all'occupazione e all'innovazione (facendo quindi riferimento ai Fondi di promozione cooperativa) - deve prevedere che il Fondo per il pluralismo sia ripartito annualmente nel quadro delle previsioni triennali della legge di stabilità, quindi introducendo logiche triennali per dare certezze
A.N.E.S.	<u>Creazione di fondi specifici</u> per l'editoria per la formazione e l'aggiornamento professionale in vista di nuovi "modelli digitali" <u>Supporto ai progetti innovativi</u>, con particolare riferimento ai sistemi e ai software per la gestione delle basi dati
A.N.S.O.	<u>Introdurre una definizione di "quotidiano online o digitale", con cui si intende quella testata giornalistica:</u> - regolarmente registrata al ROC presso Agcom; - con una redazione composta da almeno 3 elementi di cui almeno 2 regolarmente iscritti all'Ordine dei Giornalisti (elenco pubblicisti e/o professionisti); - che pubblica i propri contenuti giornalistici esclusivamente online; - che non sia un supplemento o versione telematica di una testata cartacea; - che produce principalmente informazione, con un minimo quantificabile in almeno il 70% dei contenuti pubblicati nel sito; - che abbia una frequenza di 3 aggiornamenti quotidiani (tutti e 7 i giorni), per i quotidiani, e di 4 settimanali, se periodico; - con una produttività minima di almeno 20 articoli originali al giorno; - che produca materiale informativo originale e non si configuri quindi come aggregatore di notizie ovvero ripubblicando totalmente o in prevalenza, in maniera automatica o manuale, i contenuti di altri siti, siano essi a loro volta quotidiani o meno. Lo stesso dicasi per comunicati stampa o lanci di agenzie che devono essere rielaborati al fine di essere considerati esclusivi. - L'edizione digitale deve essere fruibile sia mediante APP indipendente oppure comune a più editori mediante sito internet collegato alla testata. - Nell'eventualità esistesse un'edizione cartacea della stessa testata, nella versione telematica i contenuti dovranno: - essere prodotti da una redazione apposita (diversa da quella per l'edizione cartacea); - essere esclusivi per la testata telematica (quindi diversi da quella per l'edizione cartacea); - essere elaborati con i requisiti di pubblicazione richiesti dai supporti digitali sui quali devono essere pubblicati; - essere arricchiti da elementi multimediali. - Fissare come requisito di accesso per l'edizione in formato digitale un n. minimo di utenti unici pari a 12.000 mensili, certificati da una società di statistica - Riguardo ai costi del personale, andrebbero considerati solo gli assunti con contratti riconosciuti con una quota massima di figure non giornalistiche (es. un grafico o un tecnico ogni 5 giornalisti)

F.I.E.G.	• <u>Riforma della contribuzione all'editoria</u> con la separazione tra il sostegno all'editoria (finanziato dal fondo per l'editoria e operante con strumenti di contribuzione indiretta e temporanea) e le forme di sostegno "all'editoria di finalità" (politica, minoranze linguistiche, confessioni religiose, ecc) • <u>Edizioni in formato digitale:</u> - introduzione di un numero minimo di copie digitali vendute su base annua quale requisito di accesso - introduzione di un prezzo minimo di vendita delle copie digitali - in caso di pubblicazione esclusivamente in formato digitale, introduzione, quali requisiti di accesso di: un n. minimo di dipendenti giornalisti e poligrafici, una produzione di materiale di informazione originale pari ad almeno il 50% dei contenuti informativi pubblicati, il costituire i contenuti informativi pubblicati almeno il 50% del totale dei contenuti (anche pubblicitari) del sito; per i quotidiani, minimo di 10 articoli originali al giorno con una frequenza di aggiornamento per almeno 5 giorni a settimana; per i settimanali; n. minimo di articoli originali a settimana (20), almeno un aggiornamento a settimana per almeno 48 settimane all'anno - riguardo ai criteri di calcolo del contributo, il rimborso andrebbe esteso all'intero personale destinato esclusivamente alla preparazione e alla distribuzione dell'edizione digitale - riguardo alla quota per le copie vendute, dovrebbero essere ammesse al contributo il complesso delle copie digitali purché cedute ad un prezzo minimo - per le copie abbinate all'edizione cartacea, il prezzo minimo di vendita della copia digitale dovrebbe essere pari ad almeno il 30% del prezzo minimo fissato. - per le copie vendute, sia con riferimento alla quantità sia al prezzo, si dovrebbe chiedere la certificazione da parte di istituti terzi soggetti al controllo di AgCom
F.I.L.E.	• <u>Sostegno alle imprese che accedono ai contributi diretti</u>, derogando (per le coop) al principio dell'esclusività della qualifica di giornalisti e/o poligrafici dei soci nell'ipotesi in cui il socio stesso abbia la qualifica di "investitore istituzionale" • <u>Proposte concernenti i contributi diretti:</u> • Le imprese editrici di organo di partito politico devono trasformarsi in cooperative giornalistiche • La maggioranza del capitale sociale delle imprese editrici di quotidiani può essere detenuta solo da fondazioni o enti morali con divieto di distribuzione di utili • Si autorizza ai soli investitori istituzionali ed alle società finanziarie partecipate dal MISE la patrimonializzazione delle cooperative giornalistiche • Fissazione di un n.minimo e un n. massimo di quote di capitale possedute dai soci • Garantire omogeneità nel definire requisiti di accesso ai contributi per le 3 categorie di beneficiari (cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro); introduzione di uno strumento di garanzia per le imprese, il cui capitale non sarà integralmente partecipato dagli enti no profit al termine del quinquennio, per trasformarsi in cooperative • Definizione puntuale delle tipologie di testate non ammesse al contributo • Far convergere la testata per l'edizione cartacea, per quella digitale e per il portale • Inquadrare il criterio di premialità del contributo nell'ambito di un sistema progressivo ma proporzionale, anche con una declinazione puntuale delle percentuali • Esenzione del requisito temporale dei 5 anni applicato a tutte le cooperative nell'ipotesi in cui la cessazione delle pubblicazioni riguardi un quotidiano o un periodico anche on line con più di 15 dipendenti giornalisti con contratto a tempo pieno ed indeterminato da almeno 3 anni • I soggetti editori ai sensi del co. 3, art. 3, l. 250/1990 devono editare lo stesso periodico per il quale si richiede il contributo da almeno 5 anni e lo stesso deve essere pubblicato con regolarità da almeno 5 anni. Devono, inoltre, avere alle proprie dipendenze almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, con contratto a tempo indeterminato. • Per quanto concerne le certificazioni, viene previsto per tutti i soggetti l'obbligo di istituire un Collegio sindacale ed un revisore contabile. • Le coop. giornalistiche devono garantire che la maggioranza del consiglio di amministrazione sia composto da dipendenti dell'impresa • Le imprese richiedenti i contributi devono essere titolari della testata. Si deve prevedere che le imprese stesse possano esercitare il diritto di opzione per l'acquisto della testata ad un prezzo che nell'ipotesi in cui non si trovi un accordo tra le parti venga demandato alla valutazione di un collegio arbitrale • Invio di una comunicazione preventiva al DIE nell'ipotesi in cui si decida di modificare il nome della testata, con l'indicazione della ragione della modifica e dell'area della diffusione

	<i>J.</i> • Cancellazione delle norme in materia di controllo e collegamento • Calcolo del contributo: ▪ Inclusionione delle collaborazioni giornalistiche tra i costi ammissibili e riduzione di tutti i massimali fissati in ragione del 2% ▪ Elevare il contributo variabile in ragione del 2% ▪ Fissare il contributo per i periodici no profit a 40 centesimi per copia effettivamente venduta; tale contributo non può eccedere il 50% dei costi del personale ▪ Correlare il limite massimo del contributo anche ai ricavi effettivi per la vendita di copie e pubblicità, prevedendo che lo stesso non ecceda l'80% di questi due ricavi. Dai ricavi pubblicitari vanno stornate tutte le quote di fatturato derivanti da cambi merci.
F.I.S.C.	• <u>Eliminazione della riserva del 5%</u> delle risorse stanziare per i contributi diretti introdotta dal Decreto Peluffo • <u>Equità</u> nella forma di sostegno a giornali no profit, locali, regionali, nazionali
MEDIACOOOP	• <u>Conferma della normativa vigente</u> in materia di sostegno alle imprese che preveda forme omogenee di contributo correlate al rimborso di costi effettivamente sostenuti • <u>Riduzione del requisito di anzianità</u> per l'accesso ai contributi a 2 anni • Individuazione di un <u>tetto di contributo</u> che non superi il 50% dei ricavi al termine del primo quinquennio • Previsione delle modalità di partecipazione alla compagine sociale delle cooperative dei <u>soci finanziatori</u> (art. 2526 c.c.), con particolare riguardo agli investitori istituzionali • Previsione di <u>forme particolari di sostegno</u> per riviste di alta cultura, per la lettura, innovazione, nascita di nuove imprese, multimedialità • <u>Ridefinizione dei criteri per l'accesso ai contributi per le emittenti locali</u>, favorendo i processi di integrazione o aggregazione di imprese, anche di natura multimediale • Definizione di criteri per l'accesso ai <u>contributi delle imprese dell'informazione online</u>, stabilendo la relativa modulazione temporale ed un rimborso non superiore al 30% dei costi
ORDINE DEI GIORNALISTI	• <u>Riforma della contribuzione</u> attraverso: - Contributo sulle copie vendute - Maggiore attenzione alla stampa locale
U.S.P.I.	• <u>Riforma della contribuzione all'editoria</u>: • per quanto riguarda il criterio previsto dalla legge delega della "graduazione del contributo" in funzione del numero di copie vendute, si propone il diverso criterio di "produzione redazionale media degli ultimi due anni di attività" • disgiungere il criterio della costituzione dell'impresa da quello di edizione della testata in caso di trasformazione di una società di capitali in cooperativa giornalistica o in ente no profit • Requisito per edizione digitale: il criterio dell'utente unico è riduttivo e improprio e deve essere affiancato e combinato con quello delle "pagine viste"; è poi necessario un controllo pubblico sull'operato delle società private preposte all'accertamento dei contatti e delle visite dei giornali on line • Il requisito della tiratura per gli enti senza fini di lucro deve essere sostituito da un contributo forfettario per l'affitto del server di entità simile al contributo per il cartaceo dovendosi parametrare a quello della tipografia